

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1092/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1093/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 16
- Regolamento (CE) n. 1094/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1095/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1096/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga ..... 22
- Regolamento (CE) n. 1097/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ..... 24

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamento (CE) n. 1098/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra .....                                                                                                                | 26 |
| Regolamento (CE) n. 1099/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ..... | 28 |
| Regolamento (CE) n. 1100/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 ....                                                                                                              | 30 |
| Regolamento (CE) n. 1101/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia .....                                                                                                                                | 32 |
| Regolamento (CE) n. 1102/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 |
| Regolamento (CE) n. 1103/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 |
| ★ <b>Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 |
| ★ <b>Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 |

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2003/469/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, relativa al regime di aiuti di Stato «Programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese» («Thüringer Umlaufmittelprogramm») al quale la Germania ha dato esecuzione** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 4359] .....

55

2003/470/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, relativa all'autorizzazione di taluni metodi alternativi da utilizzare nei test microbiologici delle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1928] .....

66

### Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Strategia comune 2003/471/PESC del Consiglio europeo, del 20 giugno 2003, che modifica la strategia comune 1999/414/PESC sulla Russia per prorogarne il periodo di applicazione** .....

68

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Azione comune 2003/472/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2003, sul proseguimento del programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa ..... | 69 |
| ★ Azione comune 2003/473/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2003, relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale .....                 | 72 |

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2003 DEL CONSIGLIO****del 18 giugno 2003**

**recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 <sup>(2)</sup> stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) Le possibilità di pesca di capelin per la Comunità nelle acque della Groenlandia sono definite dal quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro <sup>(3)</sup>. La Comunità riceve il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin decisa in giugno, a disposizione di tutti gli Stati membri. Affinché la campagna di pesca estiva possa cominciare in anticipo rispetto agli anni precedenti, la Commissione dovrebbe essere abilitata a pronunciarsi in merito.
- (3) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia <sup>(4)</sup>, la Comunità ha proceduto a consultazioni con questo paese. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di assegnare alla Norvegia una quota di 40 000 tonnellate di cicerello nelle acque comunitarie, mentre quote di 2 500 tonnellate di eglefino e 1 500 tonnellate di passera nel Mare del Nord sono trasferite dalla Norvegia

alla Comunità. È stato inoltre convenuto di raccomandare che la Comunità abbia accesso alla pesca di 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque norvegesi a nord di 62° N e che la Norvegia possa pescare 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque comunitarie a nord di 62° N. È stato convenuto anche che il contingente della Comunità nell'ambito della quota comune del contingente NEAFC per gli sgombri pescati nelle acque internazionali sia di 7 520 tonnellate. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.

- (4) Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia, del 20 dicembre 2002, è stato convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di concedere alla Comunità europea di pescare come cicerello 40 000 tonnellate di busbana norvegese nella zona IV (acque norvegesi).
- (5) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro <sup>(5)</sup>, la Comunità ha proceduto a consultazioni con il governo locale delle isole Færøer. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità che le parti possano pescare 6 022 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque dell'altra parte a nord di 62° N. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.
- (6) Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità fissi un contingente di 250 000 tonnellate, a disposizione di tutti gli Stati membri, nelle divisioni CIEM I, II, V, VI, VII, XII e XIV (acque internazionali).

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2003 della Commissione (GU L 105 del 26.4.2003, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

- (7) Nel gennaio 2003, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato per la Comunità un TAC di 13 000 tonnellate per il gamberello boreale nella divisione NAFO 3L. Questa misura dovrebbe pertanto essere applicata dalla Comunità.
- (8) A seguito delle misure d'urgenza prese dalla Comunità riguardo alla chiusura della pesca del merluzzo con reti da traino per tutti i pescherecci comunitari nelle acque del Mar Baltico dal 15 aprile al 31 maggio 2003, l'Estonia ha chiesto di consentirle la pesca con reti da traino nelle acque comunitarie dal 1° settembre al 15 ottobre di quest'anno. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 2341/2002.
- (9) Per motivi eccezionali, la Lituania ha chiesto alla CE la restituzione di 800 tonnellate della quota di aringhe che la Lituania aveva autorizzato la CE a pescare nelle sue acque nel 2003, riducendo così la quota comunitaria corrispondente. In cambio, le autorità della Lituania si sono impeginate ad offrire alla Comunità 800 tonnellate di aringhe delle sue acque da imputare al contingente nazionale lituano, che sarà fissato dall'IBSFC per il 2004. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/2002.
- (10) Il regolamento (CE) n. 2341/2002, dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2341/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:  
«4. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nella zona V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena quest'ultimo è adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle isole Færøer e di 6 700 tonnellate alla Norvegia, il quantitativo restante sarà a disposizione di tutti gli Stati membri.»
- 2) L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
- 3) L'allegato IB è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
- 4) L'allegato IC è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.
- 5) L'allegato ID è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
- 6) L'allegato IE è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.
- 7) L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DRYG

## ALLEGATO I

Nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/02, le voci concernenti le specie di aringa nella zona IIIId (acque lituane) sono sostituite dalle seguenti:

| «Specie: Aringa<br><i>Clupea harengus</i> » |           | Zona: IIIId (acque lituane)                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danimarca                                   | 477       | (1) Disponibile per Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia nel limite delle rispettive quote per IIIbcd (acque CE).<br>(2) Di cui 500 tonnellate debbono essere dedotte dalla quota comunitaria del TAC per IIIbcd (acque CE).» |
| Germania                                    | 358       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Svezia                                      | 165       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 500 (1)   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| CE                                          | 1 500 (2) |                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAC                                         | 143 349   |                                                                                                                                                                                                                                  |

## ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Cicerello nella zona «IIa, Skagerrak, Kattegat, mare del Nord», la specie Eglefino nella zona «IIa (acque CE), mare del Nord», la specie Passera nella zona «IIa (acque CE), mare del Nord», la specie Busbana norvegese nella zona «IV (acque norvegesi)» sono sostituite dalle seguenti:

| «Specie: Cicerello<br><i>Ammodytidae</i> »             |                                      | Zona: IIa <sup>(1)</sup> , Skagerrak, Kattegat, mare del Nord <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danimarca                                              | 776 336                              | <sup>(1)</sup> Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.<br><sup>(2)</sup> Eccetto Danimarca e Regno Unito.<br><sup>(3)</sup> Questo contingente è composto di cicerelli, busbane norvegesi, fino a 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella zona IVa a nord di 56° 30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.<br><sup>(4)</sup> Da prelevare nel mare del Nord.» |
| Regno Unito                                            | 16 969                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tutti gli Stati membri                                 | 29 695 <sup>(2)</sup>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CE                                                     | 823 000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norvegia                                               | 75 000 <sup>(4)</sup>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isole Færøer                                           | 20 000 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAC                                                    | 918 000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «Specie: Eglefino<br><i>Melanogrammus aeglefinus</i> » |                                      | Zona: IIa (acque CE), mare del Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belgio                                                 | 446                                  | <sup>(1)</sup> Eccetto un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali.<br><sup>(2)</sup> TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2003. Le quote del TAC spettanti alle parti, previ scambi, sono le seguenti: CE: 44 655 t, Norvegia: 7 080 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Danimarca                                              | 3 064                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Germania                                               | 1 950                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Francia                                                | 3 398                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paesi Bassi                                            | 334                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Svezia                                                 | 216                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regno Unito                                            | 32 613                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CE                                                     | 42 021 <sup>(1)</sup>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norvegia                                               | 7 080                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAC                                                    | 51 735 <sup>(2)</sup>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

| Acque norvegesi                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| CE                                        | 31 357»                             |
|                                           |                                     |
| «Specie: Passera<br>Pleuronectes platessa | Zona: Ila (acque CE), mare del Nord |
| Belgio                                    | 4 356                               |
| Danimarca                                 | 14 156                              |
| Germania                                  | 4 083                               |
| Francia                                   | 817                                 |
| Paesi Bassi                               | 27 224                              |
| Regno Unito                               | 20 145                              |
| CE                                        | 70 781                              |
| Norvegia                                  | 2 469                               |
| TAC                                       | 73 250 <sup>(1)</sup>               |

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

| Acque norvegesi                                          |                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE                                                       | 30 000»                              |                                                                                                                                                            |
|                                                          |                                      |                                                                                                                                                            |
| «Specie: Busbana norvegese<br><i>Trisopterus esmarki</i> |                                      | Zona: IV (acque norvegesi)                                                                                                                                 |
| Danimarca                                                | 47 500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> | <sup>(1)</sup> Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.<br><sup>(2)</sup> L'80 % di questo contingente può essere prelevato come cicerello.» |
| Regno Unito                                              | 2 500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  |                                                                                                                                                            |
| CE                                                       | 50 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |                                                                                                                                                            |
| TAC                                                      | Non pertinente                       |                                                                                                                                                            |



## ALLEGATO III

Nell'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti le specie Aringa nella zona «I, II (acque CE e acque internazionali)» e Melù nella zona «I, II (zona di regolamentazione della NEAFC)» sono sostituite dalle seguenti:

| «Specie: Aringa<br><i>Clupea harengus</i> » |                | Zona: I, II (acque CE, acque internazionali e acque norvegesi) |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Belgio                                      | 17             | (1) Può essere prelevato nella zona IIA (acque comunitarie).   |
| Danimarca                                   | 16 908         |                                                                |
| Germania                                    | 2 961          |                                                                |
| Spagna                                      | 56             |                                                                |
| Francia                                     | 730            |                                                                |
| Irlanda                                     | 4 377          |                                                                |
| Paesi Bassi                                 | 6 051          |                                                                |
| Portogallo                                  | 56             |                                                                |
| Finlandia                                   | 262            |                                                                |
| Svezia                                      | 6 265          |                                                                |
| Regno Unito                                 | 10 810         |                                                                |
| CE                                          | 48 493         |                                                                |
| Norvegia                                    | 48 493 (1)     |                                                                |
| Isole Færøer                                | 6 022 (1)      |                                                                |
| TAC                                         | Non pertinente |                                                                |

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

## acque delle isole Færøer

|             |        |
|-------------|--------|
| Belgio      | 2      |
| Danimarca   | 2 100  |
| Germania    | 368    |
| Spagna      | 7      |
| Francia     | 91     |
| Irlanda     | 544    |
| Paesi Bassi | 751    |
| Portogallo  | 7      |
| Finlandia   | 33     |
| Svezia      | 778    |
| Regno Unito | 1 342  |
| CE          | 6 022» |

| «Specie: Melù<br><i>Micromesistius poutassou</i> » |                 | Zona: I, II, V, VI, VII e XIV (acque internazionali) |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| CE                                                 | 250 000         |                                                      |
| TAC                                                | Non pertinente» |                                                      |

## ALLEGATO IV

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Melù nella zona «V, VI, VII, XII, e XIV<sup>(1)</sup>» e la specie Sgombro nella zona «IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque CE), mare del Nord» e nella zona «IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV» sono sostituite dalle seguenti:

| «Specie: Melù<br><i>Micromesistius poutassou</i> » |                                       | Zona: V, VI, VII, XII, XIV (acque CE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danimarca                                          | 2 218                                 | <sup>(1)</sup> Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, CEEAF 34.1.1 (acque CE).<br><sup>(2)</sup> La pesca è consentita nelle acque comunitarie nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56° 30' N, VIb, VII ad ovest di 12° O.<br><sup>(3)</sup> Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina ( <i>Argentina</i> spp.).<br><sup>(4)</sup> Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina ( <i>Argentina</i> spp.).<br><sup>(5)</sup> La pesca è consentita nelle acque comunitarie nelle zone VIa a nord di 56° 30' N, VIb, VII ad ovest di 12° O. |
| Germania                                           | 8 582                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spagna                                             | 14 304 <sup>(1)</sup>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Francia                                            | 11 944                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Irlanda                                            | 17 165                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paesi Bassi                                        | 26 963                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Portogallo                                         | 1 073 <sup>(1)</sup>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regno Unito                                        | 25 032                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CE                                                 | 107 281                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Norvegia                                           | 120 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isole Færøer                                       | 45 000 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAC                                                | Non pertinente                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

|          |         |
|----------|---------|
|          | IVa     |
| Norvegia | 40 000» |

| «Specie: Sgombro<br><i>Scomber scombrus</i> |                                                     | Zona: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat,<br>IIIb,c,d (acque CE), mare del Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgio                                      | 483                                                 | <sup>(1)</sup> Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab.<br><sup>(2)</sup> Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e la Norvegia per il 2003.<br><sup>(3)</sup> Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.<br><sup>(4)</sup> Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota in calce n. 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia. (Bruxelles, 9 dicembre 1995).<br><sup>(5)</sup> Comprese 459 t risultanti dall'accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili.<br><sup>(6)</sup> Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione VIa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.<br><sup>(7)</sup> TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |
| Danimarca                                   | 12 745                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Germania                                    | 504                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Francia                                     | 1 522                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paesi Bassi                                 | 1 533                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Svezia                                      | 4 576 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regno Unito                                 | 1 419                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CE                                          | 22 782 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norvegia                                    | 40 395 <sup>(6)</sup>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TAC                                         | 556 607 <sup>(7)</sup>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

|             | IIIa   | IIIa,<br>IVb,c | IVb | IVc | IIa (acque non CE) e IIIb dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 |
|-------------|--------|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| Danimarca   |        | 4 130          |     |     | 4 020                                                     |
| Francia     |        | 490            |     |     |                                                           |
| Paesi Bassi |        | 490            |     |     |                                                           |
| Svezia      |        |                | 390 | 10  |                                                           |
| Regno Unito |        | 490            |     |     |                                                           |
| Norvegia    | 3 000» |                |     |     |                                                           |

| «Specie: Sgombro<br><i>Scomber scombrus</i> |             | Zona: IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII<br>a,b,d,e, XII e XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Germania                                    | 20 342      | (1) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIId, e, f, h.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spagna                                      | 20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Francia                                     | 13 563      | (2) Di cui 1 411 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (acque CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 893 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30' N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa. |
| Irlanda                                     | 67 807      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paesi Bassi                                 | 29 665      | (3) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regno Unito                                 | 186 472     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE                                          | 317 869 (4) | (4) Compresa 7 061 t risultanti dall'accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili per il 2003.                                                                                                                                                                                                          |
| Norvegia                                    | 12 020 (1)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isole Færøer                                | 4 679 (2)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAC                                         | 556 607 (3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

|              | IVa (acque CE) |
|--------------|----------------|
| Germania     | 5 967          |
| Francia      | 3 978          |
| Irlanda      | 19 890         |
| Paesi Bassi  | 8 702          |
| Regno Unito  | 54 699         |
| Norvegia     | 12 020         |
| Isole Færøer | 1 411 (1)      |

(1) A nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.»

## ALLEGATO V

Nell'allegato IE del regolamento (CE) n. 2341/2002, la voce concernente la specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3L» è sostituita dalla seguente:

| «Specie: Gamberello boreale<br><i>Pandalus borealis</i> » |                    | Zona: NAFO 3L <sup>(1)</sup>                                                                                        |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| CE                                                        | 145 <sup>(2)</sup> | <sup>(1)</sup> Non inclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:                                            |              |               |
| TAC                                                       | 13 000             | Punto n.                                                                                                            | Latitudine N | Longitudine W |
|                                                           |                    | 1                                                                                                                   | 47° 20' 0    | 46° 40' 0     |
|                                                           |                    | 2                                                                                                                   | 47° 20' 0    | 46° 30' 0     |
|                                                           |                    | 3                                                                                                                   | 46° 00' 0    | 46° 30' 0     |
|                                                           |                    | 4                                                                                                                   | 46° 00' 0    | 46° 40' 0     |
|                                                           |                    | <sup>(2)</sup> Da pescare dal 1° gennaio — 31 marzo, dal 1° luglio — 14 settembre e dal 1° dicembre — 31 dicembre.» |              |               |

## ALLEGATO VI

Nell'allegato VI, la parte I e la parte II sono sostituite dal testo seguente:

## «PARTE I

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNI-TARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI**

| Zona di pesca                                       | Attività di pesca                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero di licenze | Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62°00' N                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                | 55                                                         |
| Acque estoni                                        | Merluzzo bianco, salmone e spratto                                                                                                                                                                                                                                                       | 250               | 70                                                         |
| Acque delle isole Færøer                            | Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer                                                                                                                          | 26                | 13                                                         |
|                                                     | Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O                                                                                                                                        | 8                 | 4                                                          |
|                                                     | Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. | 70                | 26                                                         |
|                                                     | Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.                      | 70                | 20                                                         |
|                                                     | Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.                                                                                                                                     | 70                | 22                                                         |
|                                                     | Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù".                                                      | 34                | 20                                                         |
|                                                     | Pesca con il palangaro                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 6                                                          |
|                                                     | Pesca dello sgombrò                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                | 12                                                         |
|                                                     | Pesca dell'aringa a nord di 62° N                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                | 21                                                         |
| Islanda                                             | Tutte le attività di pesca                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                | 5                                                          |
| Acque lettoni                                       | Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto                                                                                                                                                                                                                                   | 130               | 38                                                         |
|                                                     | Pesca del salmone                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                | 15                                                         |

| Zona di pesca                 | Attività di pesca                                                                                                  | Numero di licenze | Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Acque lituane                 | Tutte le attività di pesca                                                                                         | 300               | 60                                                         |
| Acque polacche                | Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW. |                   |                                                            |
| Acque della Federazione russa | Tutte le attività di pesca                                                                                         | pm                | pm                                                         |
|                               | Pesca del merluzzo bianco                                                                                          | pm                | pm                                                         |
|                               | Pesca dello spratto                                                                                                | pm                | pm                                                         |

## PARTE II

## LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

| Stato di bandiera | Attività di pesca                                                                                                                                  | Numero di licenze | Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Norvegia          | Aringa, a nord di 62°00' N                                                                                                                         | 18                | 18                                                         |
| Estonia           | Aringa, salmone, spratto                                                                                                                           | 106               | 63                                                         |
|                   | Merluzzo                                                                                                                                           | 30                | 15 <sup>(1)</sup>                                          |
| Isole Færøer      | Sgombro, VIa (a nord di 56°30' N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)                 | 14                | 14                                                         |
|                   | Aringa a nord di 62°00' N                                                                                                                          | 21                | 21                                                         |
|                   | Aringa, IIIa                                                                                                                                       | 4                 | 4                                                          |
|                   | Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) | 15                | 15                                                         |
|                   | Molva e brosmio <sup>(2)</sup>                                                                                                                     | 20                | 10                                                         |
|                   | Melù, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)                                                                                   | 20                | 20                                                         |
|                   | Molva azzurra                                                                                                                                      | 16                | 16                                                         |
|                   | Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)                                                                                                          | 3                 | 3                                                          |
| Lettonia          | Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIIId                                                                                                            | 90                | 45 <sup>(3)</sup>                                          |
|                   | Salmone, IIIId                                                                                                                                     | 4                 | 2                                                          |

| Stato di bandiera | Attività di pesca                                                                                         | Numero di licenze | Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Lituania          | Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIIId                                                          | 70                | 40 <sup>(4)</sup>                                          |
|                   | Aringa, spratto, IIIId (navi frigorifere e da trasporto)                                                  | 5                 | 4                                                          |
| Polonia           | Pesca dell'aringa. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW. | 60                | 25                                                         |
| Federazione Russa | Aringa, IIIId (acque della Svezia)                                                                        | pm                | pm                                                         |
|                   | Aringa, IIIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)                                               | pm                | pm                                                         |
| Barbados          | Mazzancolle <sup>(5)</sup> (acque della Guiana francese)                                                  | 5                 | pm <sup>(6)</sup>                                          |
|                   | Lutiani <sup>(7)</sup> (acque della Guiana francese)                                                      | 5                 | pm                                                         |
| Guiana            | Mazzancolle <sup>(5)</sup> (acque della Guiana francese)                                                  | pm                | pm <sup>(6)</sup>                                          |
| Suriname          | Mazzancolle <sup>(5)</sup> (acque della Guiana francese)                                                  | 5                 | pm <sup>(8)</sup>                                          |
| Trinidad e Tobago | Mazzancolle <sup>(5)</sup> (acque della Guiana francese)                                                  | 8                 | pm <sup>(9)</sup>                                          |
| Giappone          | Tonno <sup>(10)</sup> (acque della Guiana francese)                                                       | pm                |                                                            |
| Corea             | Tonno <sup>(10)</sup> (acque della Guiana francese)                                                       | pm                | pm <sup>(9)</sup>                                          |
| Venezuela         | Lutiani <sup>(7)</sup> (acque della Guiana francese)                                                      | 41                | pm                                                         |
|                   | Squali <sup>(7)</sup> (acque della Guiana francese)                                                       | 4                 | pm                                                         |

<sup>(1)</sup> Di cui 6 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco e, in aggiunta, 9 imbarcazioni da pesca con reti da traino dal 1° settembre al 15 ottobre.

<sup>(2)</sup> Le autorità delle isole Færøer inviano il relativo elenco prima del 25 di ogni mese.

<sup>(3)</sup> Di cui, in qualunque momento, 32 imbarcazioni con reti da imbrocco.

<sup>(4)</sup> Di cui, 10 battelli che in un dato periodo, pescano il merluzzo con reti da imbrocco.

<sup>(5)</sup> Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

<sup>(6)</sup> Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

<sup>(7)</sup> Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

<sup>(8)</sup> Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

<sup>(9)</sup> Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

<sup>(10)</sup> Da catturarsi esclusivamente con palangari.»



**REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2003 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

| (EUR/100 kg)                       |                                   |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC                          | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00                         | 052                               | 58,0                                |
|                                    | 064                               | 80,7                                |
|                                    | 999                               | 69,3                                |
| 0707 00 05                         | 052                               | 85,2                                |
|                                    | 999                               | 85,2                                |
| 0709 90 70                         | 052                               | 77,1                                |
|                                    | 999                               | 77,1                                |
| 0805 50 10                         | 382                               | 60,3                                |
|                                    | 388                               | 61,1                                |
|                                    | 400                               | 50,6                                |
|                                    | 528                               | 62,6                                |
|                                    | 999                               | 58,6                                |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388                               | 76,4                                |
|                                    | 400                               | 90,4                                |
|                                    | 508                               | 84,2                                |
|                                    | 512                               | 75,5                                |
|                                    | 524                               | 52,4                                |
|                                    | 528                               | 59,0                                |
|                                    | 720                               | 70,3                                |
|                                    | 800                               | 148,7                               |
|                                    | 804                               | 105,3                               |
|                                    | 999                               | 84,7                                |
| 0809 10 00                         | 052                               | 211,8                               |
|                                    | 999                               | 211,8                               |
| 0809 20 95                         | 052                               | 285,2                               |
|                                    | 060                               | 156,6                               |
|                                    | 068                               | 156,6                               |
|                                    | 094                               | 197,7                               |
|                                    | 400                               | 319,8                               |
|                                    | 999                               | 223,2                               |
| 0809 40 05                         | 052                               | 197,1                               |
|                                    | 624                               | 184,6                               |
|                                    | 999                               | 190,8                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/2003 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 4 299 449 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 225 505 tonnellate la quantità sottoposta a gara per l'esportazione. Tenuta presente la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta formulata dalla Germania.
- (4) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, è necessario apportare senza indugio le modifiche opportune all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 668/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 4 524 954 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 4 524 954 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 14.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

| <i>(in tonnellate)</i>                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Luogo di ammasso                                                             | Quantitativo |
| Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern       | 1 716 314    |
| Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern | 418 033      |
| Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen                          | 2 390 607»   |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2003 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1081/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003 <sup>(6)</sup>, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 578 820 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese.
- (3) La Francia ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo di intervento di procedere ad un aumento di 89 000 tonnellate del quantitativo messo in vendita ai fini dell'esportazione. Data la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta presentata dalla Francia.
- (4) In considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, occorre apportare senza indugio le modifiche necessarie all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1081/2002 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 667 820 tonnellate di orzo da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 667 820 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

| <i>(in tonnellate)</i> |              |
|------------------------|--------------|
| Luogo di ammasso       | Quantitativi |
| Amiens                 | 122 681      |
| Chalons                | 33 000       |
| Clermont               | 4 900        |
| Dijon                  | 1 100        |
| Lille                  | 51 332       |
| Nancy                  | 88 341       |
| Nantes                 | 10 400       |
| Orléans                | 160 844      |
| Paris                  | 60 807       |
| Poitiers               | 8 000        |
| Rouen                  | 126 415»     |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2003 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003 <sup>(6)</sup>, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 171 590 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) La Finlandia ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo di intervento di procedere ad un aumento di 17 488 tonnellate del quantitativo messo in vendita ai fini dell'esportazione. Data la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta presentata dalla Finlandia.
- (4) In considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, occorre apportare senza indugio le modifiche necessarie all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1500/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 189 078 tonnellate di orzo da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 189 078 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

(in tonnellate)

| Luogo di ammasso | Quantitativi |
|------------------|--------------|
| Hämeenlinna      | 20 996       |
| Joensuu          | 2 267        |
| Kaipiainen       | 2 157        |
| Kirkniemi        | 6 863        |
| Kokemäki         | 28 966       |
| Koria            | 7 767        |
| Kotka            | 1 321        |
| Kuopio           | 2 034        |
| Loimaa           | 26 406       |
| Mustio           | 7 620        |
| Perniö           | 10 516       |
| Seinäjoki        | 423          |
| Turenki          | 69 204       |
| Vainikkala       | 2 538»       |



**REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 953/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003 <sup>(6)</sup>, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 58 081 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga.
- (3) Il Belgio ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo di intervento di procedere ad un aumento di 35 123 tonnellate del quantitativo messo in vendita ai fini dell'esportazione. Data la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta presentata dal Belgio.
- (4) In considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, occorre apportare senza indugio le modifiche necessarie all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 953/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 953/2002 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 93 204 tonnellate di orzo da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 93 204 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.;

2) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 5.6.2002, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

| <i>(in tonnellate)</i> |              |
|------------------------|--------------|
| Luogo di ammasso       | Quantitativi |
| Hainaut                | 37 606       |
| Liège                  | 31 055       |
| Namur                  | 22 313       |
| West-Vlaanderen        | 2 230»       |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 22.10.2002, pag. 9.

## ALLEGATO I

| Numero<br>del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande<br>di certificati d'importazione presentate<br>per il periodo che va dal<br>1° luglio al 30 settembre 2003 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 100,0                                                                                                                                                |
| 2                    | 65,0                                                                                                                                                 |
| 3                    | 100,0                                                                                                                                                |
| 4                    | 100,0                                                                                                                                                |
| H1                   | 100,0                                                                                                                                                |
| 7                    | 100,0                                                                                                                                                |
| 8                    | 100,0                                                                                                                                                |
| 9                    | 100,0                                                                                                                                                |
| T1                   | 100,0                                                                                                                                                |
| T2                   | 100,0                                                                                                                                                |
| T3                   | 100,0                                                                                                                                                |
| S1                   | 100,0                                                                                                                                                |
| S2                   | 100,0                                                                                                                                                |
| B1                   | 100,0                                                                                                                                                |
| 15                   | 100,0                                                                                                                                                |
| 16                   | 100,0                                                                                                                                                |
| 17                   | 100,0                                                                                                                                                |

## ALLEGATO II

| Gruppo | (in t)<br>Quantitativo totale disponibile<br>per il periodo che va dal<br>1° ottobre al 31 dicembre 2003 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 4 301,3                                                                                                  |
| 2      | 292,5                                                                                                    |
| 3      | 610,0                                                                                                    |
| 4      | 15 731,5                                                                                                 |
| H1     | 1 585,0                                                                                                  |
| 7      | 8 628,6                                                                                                  |
| 8      | 875,0                                                                                                    |
| 9      | 14 807,5                                                                                                 |
| T1     | 750,0                                                                                                    |
| T2     | 7 247,0                                                                                                  |
| T3     | 2 185,0                                                                                                  |
| S1     | 1 450,0                                                                                                  |
| S2     | 175,0                                                                                                    |
| B1     | 1 500,0                                                                                                  |
| 15     | 562,0                                                                                                    |
| 16     | 1 062,5                                                                                                  |
| 17     | 7 812,5                                                                                                  |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2003 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2003****che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2003.

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 280 del 18.10.2002, pag. 5.

## ALLEGATO

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che<br>va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                | 975,0                                                                                        |
| L1                | 195,0                                                                                        |
| 19                | 812,5                                                                                        |
| 20                | 97,5                                                                                         |
| 21                | 1 187,5                                                                                      |
| 22                | 570,0                                                                                        |
| E1                | 65,0                                                                                         |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2003 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle<br>domande di titoli d'importazione<br>presentate per il periodo che va dal<br>1° luglio al 30 settembre 2003 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 100,00                                                                                                                                          |

## ALLEGATO II

| (in t)               |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero<br>del gruppo | Quantitativo globale disponibile<br>per il periodo che va dal 1° ottobre<br>al 31 dicembre 2003 |
| 1                    | 6 754,0                                                                                         |



**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande<br>di titoli d'importazione presentate<br>per il periodo che va dal<br>1° luglio al 30 settembre 2003 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G2                | 100                                                                                                                                             |
| G3                | 100                                                                                                                                             |
| G4                | 100                                                                                                                                             |
| G5                | 100                                                                                                                                             |
| G6                | 100                                                                                                                                             |
| G7                | 100                                                                                                                                             |

## ALLEGATO II

| (in t) |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Quantitativo globale disponibile<br>per il periodo che va dal<br>1° ottobre al 31 dicembre 2003 |
| G2     | 15 562,7                                                                                        |
| G3     | 2 075,0                                                                                         |
| G4     | 1 455,0                                                                                         |
| G5     | 3 050,0                                                                                         |
| G6     | 7 500,0                                                                                         |
| G7     | 2 750,0                                                                                         |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                | 100,00                                                                                                                                 |
| 24                | 100,00                                                                                                                                 |
| 25                | 100,00                                                                                                                                 |
| 26                | 100,00                                                                                                                                 |

## ALLEGATO II

| (in t)            |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 |
| 23                | 383,9                                                                                     |
| 24                | 142,3                                                                                     |
| 25                | 126,8                                                                                     |
| 26                | 776,3                                                                                     |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2003 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2003****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di luglio e agosto 2003 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

| Codice NC  | Dazio all'importazione <sup>(2)</sup>                         |                                                  |                           |                                            |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|            | Paesi terzi<br>(esclusi ACP e Bangla-<br>desh) <sup>(3)</sup> | ACP <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> | Bangladesh <sup>(4)</sup> | Basmati<br>India e Pakistan <sup>(6)</sup> | Egitto <sup>(8)</sup> |
| 1006 10 21 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 23 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 25 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 27 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 92 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 94 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 96 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 10 98 | (7)                                                           | 69,51                                            | 101,16                    |                                            | 158,25                |
| 1006 20 11 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 13 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 15 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 17 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    | 14,00                                      | 198,00                |
| 1006 20 92 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 94 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 96 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    |                                            | 198,00                |
| 1006 20 98 | 264,00                                                        | 88,06                                            | 127,66                    | 14,00                                      | 198,00                |
| 1006 30 21 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 23 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 25 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 27 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 42 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 44 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 46 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 48 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 61 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 63 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 65 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 67 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 92 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 94 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 96 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 30 98 | (7)                                                           | 133,21                                           | 193,09                    |                                            | 312,00                |
| 1006 40 00 | (7)                                                           | 41,18                                            | (7)                       |                                            | 96,00                 |

<sup>(1)</sup> Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

|                                   | Risone           | Tipo Indica      |                  | Tipo Japonica |           | Rotture          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|
|                                   |                  | Semigreggio      | Lavorato         | Semigreggio   | Lavorato  |                  |
| 1. Dazio all'importazione (EUR/t) | ( <sup>1</sup> ) | 264,00           | 416,00           | 264,00        | 416,00    | ( <sup>1</sup> ) |
| 2. Elementi di calcolo:           |                  |                  |                  |               |           |                  |
| a) Prezzo cif Arag (EUR/t)        | —                | 233,35           | 210,83           | 286,43        | 323,23    | —                |
| b) Prezzo fob (EUR/t)             | —                | —                | —                | 260,49        | 297,29    | —                |
| c) Noli marittimi (EUR/t)         | —                | —                | —                | 25,94         | 25,94     | —                |
| d) Fonte                          | —                | USDA e operatori | USDA e operatori | Operatori     | Operatori | —                |

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.



**DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO****del 3 giugno 2003****in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 56 a 60 del trattato garantiscono la libera circolazione dei capitali.
- (2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.
- (4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.
- (5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.
- (6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
- (7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.

(8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

(9) L'obiettivo della presente direttiva può essere realizzato meglio, mirando ai pagamenti di interessi corrisposti o attribuiti dagli operatori economici stabiliti negli Stati membri a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a loro vantaggio.

(10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

(12) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) <sup>(4)</sup>.

(13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.

(14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 259.

<sup>(2)</sup> GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 553.

<sup>(3)</sup> GU C 48 del 21.2.2002, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

- (15) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette<sup>(1)</sup>, già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali sui redditi contemplati dalla presente direttiva. Dovrebbe continuare ad applicarsi a tali scambi di informazioni oltre alla presente direttiva purché quest'ultima non vi deroghi.
- (16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. È pertanto necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.
- (17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.
- (18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.
- (19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
- (20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.
- (21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.
- (22) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su determinati titoli di credito negoziabili.
- (23) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta alla fonte diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.
- (24) Fintantoché gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutti misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. Occorre pertanto che la direttiva sia applicata a decorrere dalla stessa data di applicazione di tali misure ad opera di tutti i suddetti paesi e territori.
- (25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.
- (26) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Capitolo I

#### Disposizioni introduttive

#### Articolo 1

#### Oggetto

1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

## Articolo 2

**Definizione del beneficiario effettivo**

1. Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito, ossia:

- a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1; oppure
- b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette quindi tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito; oppure
- c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non è menzionata né alla lettera a), né alla lettera b) del paragrafo 1, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

## Articolo 3

**Identità e residenza dei beneficiari effettivi**

1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi:

- a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10

giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite<sup>(1)</sup>;

- b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche, laddove esista, dal codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. Tali elementi sono stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentato dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale.

3. L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo:

- a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE;
- b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.

## Articolo 4

**Definizione dell'agente pagatore**

1. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

2. Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento. La presente disposizione non si applica se l'operatore economico ha motivo di ritenere, sulla scorta di elementi probanti ufficiali presentati dall'entità, che:

- a) essa sia una persona giuridica, ad eccezione delle persone giuridiche di cui al paragrafo 5; o
- b) i suoi profitti siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese; o
- c) essa sia un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità.

3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM di cui al paragrafo 2, lettera c). L'esercizio di tale opzione forma oggetto di un certificato rilasciato dallo Stato membro di stabilimento dell'entità e trasmesso da quest'ultima all'operatore economico.

Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate di questa opzione per le entità stabilite sul loro territorio.

4. Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore.

5. Le persone giuridiche cui non si applica il paragrafo 2, lettera a), sono le seguenti:

- a) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
- b) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

#### Articolo 5

##### Definizione dell'autorità competente

Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:

- a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e

- b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

#### Articolo 6

##### Definizione del pagamento di interessi

1. Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono:

- a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
- b) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
- c) redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da:
  - i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
  - ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e
  - iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7;
- d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
  - i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
  - ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
  - iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7.

Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.



3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4. Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità.

5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. Altresì, in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri.

7. Dal 1° gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %.

8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.

#### Articolo 7

#### Campo di applicazione territoriale

La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

#### Capitolo II

#### Scambio di informazioni

#### Articolo 8

#### Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

- a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;
- b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e
- d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

- a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;
- e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.

Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

## Articolo 9

**Scambio automatico di informazioni**

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.

3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente direttiva non vi derogano. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.

## Capitolo III

**Disposizioni transitorie**

## Articolo 10

**Periodo transitorio**

1. Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II.

Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.

2. Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date:

— la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato «modello di accordo dell'OCSE») riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

— la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.

3. Dopo la fine del periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se, durante il periodo transitorio Belgio, Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, essi non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.

## Articolo 11

**Ritenuta alla fonte**

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2. L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:

- a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;
- e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

4. L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

5. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi a un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilita in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma.

#### Articolo 12

##### **Ripartizione del gettito fiscale**

1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Tali trasferimenti hanno luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, nel caso di cui al paragrafo 1, o dell'operatore economico, nel caso di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte adottano le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

#### Articolo 13

##### **Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte**

1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11 adottano una delle due procedure seguenti, o entrambe, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta:

a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'articolo 9;

b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

a) nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.

#### Articolo 14

##### **Eliminazione delle doppie imposizioni**

1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. Se detto importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

## Articolo 15

**Titoli di credito negoziabili**

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, ma sino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE<sup>(1)</sup> o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, se il periodo transitorio di cui all'articolo 10 si prolunga oltre il 31 dicembre 2010, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili:

- che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e
- per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito in uno Stato membro che applica la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, e tale agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in un altro Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, come definito nell'allegato, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal secondo comma viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

## Capitolo IV

**Disposizioni varie e finali**

## Articolo 16

**Altre ritenute alla fonte**

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

## Articolo 17

**Recepimento**

1. Anteriormente al 1° gennaio 2004 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al 1° gennaio 2005 purché

i) la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; e

ii) esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto nel capitolo II della presente direttiva (o, nel periodo transitorio di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12).

3. Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2005, se la condizione stabilita nel paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Il Consiglio, qualora decida che la condizione non è soddisfatta, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data per gli scopi previsti al paragrafo 2.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

## Articolo 18

**Riesame**

La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.



*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS

  

---

## ALLEGATO

**Elenco degli enti collegati (articolo 15)**

Ai fini dell'articolo 15, gli enti in appresso saranno considerati «ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

— enti all'interno dell'Unione europea:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgio     | Vlaams Gewest (Regione fiamminga)<br>Région wallonne (Regione vallone)<br>Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capitale)<br>Communauté française (Comunità francese)<br>Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)<br>Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spagna     | Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)<br>Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)<br>Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)<br>Junta de Castilla- La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)<br>Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-León)<br>Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)<br>Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)<br>Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)<br>Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)<br>Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)<br>Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)<br>Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)<br>Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)<br>Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)<br>Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)<br>Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)<br>Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)<br>Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)<br>Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)<br>Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)<br>Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)<br>Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)<br>Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)<br>Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) |
| Grecia     | Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ferrovie greche)<br>Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)<br>Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Francia    | La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale)<br>L'Agence française de développement (AFD); (Agenzia francese per lo sviluppo)<br>Réseau Ferré de France (RFF); (Rete ferroviaria francese)<br>Caisse Nationale des Autoroutes (CNA); (Cassa nazionale delle autostrade)<br>Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP); (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)<br>Charbonnages de France (CDF); (Miniere carbonifere francesi)<br>Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Italia     | Regioni<br>Province<br>Comuni<br>Cassa Depositi e Prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portogallo | Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)<br>Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)<br>Comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- enti internazionali:
    - Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
    - Banca europea per gli investimenti
    - Banca asiatica di sviluppo
    - Banca africana di sviluppo
    - Banca mondiale/BIRS/FMI
    - Società finanziaria internazionale
    - Banca interamericana di sviluppo
    - Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa
    - EURATOM
    - Comunità europea
    - Società di sviluppo andina
    - Eurofima
    - Comunità europea del carbone e dell'acciaio
    - Banca nordica di investimento
    - Banca di sviluppo dei Caraibi
  - Le disposizioni dell'articolo 15 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dagli Stati membri rispetto ai suddetti enti internazionali.
  - enti di paesi terzi:
    - Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:
      - 1) l'ente è ritenuto palesemente di diritto pubblico conformemente ai criteri nazionali.
      - 2) Tale ente pubblico è un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita, destinati alla comunità e posti efficacemente sotto il controllo dell'amministrazione generale.
      - 3) Tale ente pubblico è un grande e sistematico emittente di obbligazioni.
      - 4) Lo Stato interessato è in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora vi siano clausole di lordizzazione (gross-up clause).
-

**DIRETTIVA 2003/49/CE DEL CONSIGLIO****del 3 giugno 2003****concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno le operazioni tra società di Stati membri diversi non dovrebbero essere assoggettate ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicabile alle medesime operazioni effettuate tra società dello stesso Stato membro.
- (2) Attualmente tale condizione non è soddisfatta riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni. Le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o multilaterali, non possono sempre assicurare l'eliminazione della doppia imposizione e la loro applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità per le imprese interessate.
- (3) È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro.
- (4) L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società.
- (5) Le norme dovrebbero applicarsi soltanto all'importo dei pagamenti di interessi o di canoni che sarebbe stato concordato dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza di particolari rapporti tra di loro.
- (6) Occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi.
- (7) Per motivi di bilancio, la Grecia ed il Portogallo dovrebbero essere autorizzati a beneficiare di un periodo transitorio per poter diminuire gradualmente le imposte,

riscosse sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni, finché non saranno in grado di applicare le disposizioni dell'articolo 1.

- (8) Per motivi di bilancio, la Spagna, avendo varato un piano per incrementare il potenziale tecnologico spagnolo, dovrebbe essere autorizzata per un periodo transitorio a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 relative ai pagamenti di canoni.
- (9) Decorsi tre anni dalla data in cui la direttiva dev'essere recepita, la Commissione deve riferire in merito al Consiglio, in particolare ai fini dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva stessa ad altre società od imprese e della revisione dell'ambito di applicazione della definizione di interessi e canoni, allo scopo di realizzare la necessaria convergenza delle disposizioni relative agli interessi e ai canoni delle vigenti legislazioni nazionali e delle convenzioni bilaterali e multilaterali sulla doppia imposizione.
- (10) Dato che l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'introduzione di un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Ambito d'applicazione e procedura**

1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.

2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato «Stato d'origine».

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 22.4.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 313 del 12.10.1998, pag. 151.

<sup>(3)</sup> GU C 284 del 14.9.1998, pag. 50.

3. Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui essa è situata.

4. Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.

5. Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:

a) nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tale stabile organizzazione e

b) nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentano redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell'articolo 3, lettera a), punto iii) o, in Belgio, all'«impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«Impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

6. Se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra parte di tale società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni ai fini del presente articolo.

7. Il presente articolo si applica soltanto se la società che è il pagatore, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo, o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.

8. Il presente articolo non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.

9. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.

10. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un altro Stato membro, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, lettera b), non abbiamo persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

11. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 3 sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.

12. Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione a norma della presente direttiva all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 3. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall'emanazione.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:

a) prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;

b) prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;

c) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), punto iii), da parte della società beneficiaria;

d) partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all'articolo 3, lettera b);

e) data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).

Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).

14. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informa immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.

15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l'esenzione a norma del presente articolo, un'istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.

16. Lo Stato di origine rimborsa l'eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell'istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull'imposta rimborsata, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.

## Articolo 2

### Definizione di interessi e canoni

Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

- a) «interessi»: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
- b) «canoni»: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

## Articolo 3

### Definizione di società, società consociata e stabile organizzazione

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- a) «società di uno Stato membro»: qualsiasi società che
  - i) ha una delle forme enumerate nell'allegato; e

- ii) secondo la normativa fiscale dello Stato membro in questione, è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della Comunità; e

- iii) è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte seguenti ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
- selskabsskat in Danimarca,
- Körperschaftsteuer in Germania,
- Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia,
- impuesto sobre sociedades in Spagna,
- impôt sur les sociétés in Francia,
- corporation tax in Irlanda,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
- Körperschaftsteuer in Austria,
- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- statlig inkomstskatt in Svezia,
- corporation tax nel Regno Unito;

- b) «società consociata»: una società consociata di una seconda società perlomeno allorché:

- i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure
- ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
- iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.

Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;

- c) «stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.



#### Articolo 4

##### **Esclusione di pagamenti a titolo di interessi o canoni**

1. Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:

- a) pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
- b) pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;
- c) pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
- d) pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.

2. Qualora, a motivo di particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, ovvero tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza dei rapporti in questione, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.

#### Articolo 5

##### **Frodi e abusi**

1. La presente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi.

2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.

#### Articolo 6

##### **Norme transitorie per la Grecia, la Spagna e il Portogallo**

1. La Grecia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi<sup>(1)</sup>. Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro anni.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

La Spagna è autorizzata, soltanto per i pagamenti di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %.

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo e secondo comma previste da accordi bilaterali tra la Grecia, la Spagna o il Portogallo e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

- riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia o Portogallo,
- riceve canoni da una società consociata situata in Spagna,
- riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia o Portogallo di una società consociata di uno Stato membro o
- riceve canoni da una stabile organizzazione situata in Spagna di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito in Grecia, in Spagna o in Portogallo.

3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

- a) l'imposta dovuta in Grecia, in Spagna o in Portogallo su tale reddito sulla base del paragrafo 1, o
- b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.

#### Articolo 7

##### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di corrispondenza fra le disposizioni nazionali adottate ed i corrispondenti articoli della presente direttiva.

#### Articolo 8

##### **Riesame**

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, in particolare al fine di estenderne l'ambito di applicazione a società o imprese diverse da quelle di cui all'articolo 3 e all'allegato.

#### Articolo 9

##### **Clausola limitativa**

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

#### Articolo 10

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 11

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS



## ALLEGATO

**Elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva**

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
  - b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»;
  - c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»;
  - d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;
  - e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
  - f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
  - g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;
  - h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
  - i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»;
  - j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
  - k) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;
  - l) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
  - m) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
  - n) le società di diritto svedese denominate: «aktieboag» e «försäkringsaktiebolag»;
  - o) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2002

**relativa al regime di aiuti di Stato «Programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese» («Thüringer Umlaufmittelprogramm») al quale la Germania ha dato esecuzione**

[notificata con il numero C(2003) 4359]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando quanto segue:

#### 1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1993 è entrato in vigore il regime relativo al programma del Land Turingia del 20 luglio 1993 volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese (in appresso «il regime in oggetto») <sup>(1)</sup>. Il regime è stato considerato dalle autorità regionali conforme alle disposizioni «de minimis» dettate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (in appresso «disciplina comunitaria per le PMI») <sup>(2)</sup> del 1992 e pertanto non è stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (2) A seguito di un articolo di stampa relativo a questo programma di prestiti, a titolo del quale imprese prive di garanzie bancarie sufficienti hanno manifestamente ottenuto prestiti a condizioni vantaggiose per finanziare scorte di prodotti, la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni con lettera GD IV/D 3761 del 2 maggio 1994 in modo da poter esaminare la compatibilità di questo regime con il mercato comune. Con lettera

del 31 maggio 1994 la Germania ha comunicato le informazioni seguenti: il programma del Land Turingia del 20 luglio 1993 volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese era destinato alle piccole e medie imprese (come definite nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle PMI) finanziariamente solide ma che, per via delle loro piccole dimensioni, della mancanza di garanzie bancarie e della situazione generale del mercato dei capitali, avevano difficoltà a procurarsi finanziamenti esterni. Le imprese in difficoltà non potevano beneficiare di questi prestiti, ma avevano la facoltà di sollecitare aiuti nel quadro di altri regimi autorizzati. Inoltre il regime era stato concepito come programma «de minimis» conformemente alle disposizioni corrispondenti della disciplina comunitaria per le PMI del 1992.

- (3) La Germania si è allineata alla valutazione delle autorità della Turingia, secondo le quali il regime non era soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (4) In seguito ad una richiesta di informazioni della Commissione del 29 maggio 1995, la Germania ha trasmesso con lettera del 27 giugno 1995 una copia del regime in oggetto.
- (5) Nel quadro del procedimento C 85/98 (ex NN 106/98, applicazione scorretta delle disposizioni de minimis nel quadro del programma per il consolidamento delle imprese del Land Turingia del 20 luglio 1993) la Germania ha confermato con lettera dell'8 giugno 1998

<sup>(1)</sup> Gazzetta ufficiale del Land Turingia n. 33/1993, pag. 1415.

<sup>(2)</sup> GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2.

che il regime in oggetto era giunto a scadenza il 16 gennaio 1996. Con lettera del 7 dicembre 1998 la Germania ha fornito informazioni sull'esecuzione del regime e sulle imprese beneficiarie dalle quali la Commissione ha dedotto che avevano beneficiato degli aiuti anche imprese dei settori sensibili (prodotti enumerati all'allegato 1 del trattato CE). Da queste informazioni si deduceva inoltre che imprese in difficoltà che avevano ottenuto lo stesso anno o l'anno precedente aiuti nel quadro di regimi autorizzati a favore di imprese in difficoltà avevano beneficiato di prestiti a titolo del regime in oggetto. Questa deduzione è stata confermata da una lettera della Germania del 29 gennaio 1999, dalla quale risultava che alcuni beneficiari del regime in oggetto avevano altresì percepito aiuti nel quadro del programma di consolidamento del 20 luglio 1993 la cui applicazione scorretta è oggetto del procedimento C 85/98.

(6) Con lettera SG (99) D/3539 del 18 maggio 1999 la Commissione ha informato le autorità tedesche della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

(7) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi, ma non ha ricevuto alcuna risposta da altri interessati.

La Germania ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 24 giugno 1999 e del 19 agosto 1999.

(8) La Germania ha presentato le proprie osservazioni conclusive con lettera del 26 novembre 2001.

## 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

### 2.1. Titolo e base giuridica

(9) Gli aiuti sono concessi dalla Thüringer Aufbaubank, banca pubblica per lo sviluppo e la ricostruzione del Land Turingia, per conto del Ministero dell'economia e dei trasporti del Land Turingia in base agli articoli 23, 44 e 44a del Thüringer Landeshaushaltsordnung a titolo del regime in oggetto.

### 2.2. Beneficiari

(10) Il regime in oggetto è destinato alle piccole e medie imprese (PMI), definite in base ai criteri del «fatturato» e del «numero dei dipendenti» (ma non «dell'indipendenza») previsti dalla disciplina per le PMI, alle giovani imprese, alle imprese rilevate dai loro dipendenti e alle imprese riprivatizzate, con priorità ai progetti di consolidamento. Al punto 3 («beneficiari degli aiuti») il regime prevede espressamente l'ammissibilità del settore agroali-

mentare, che può riguardare le attività enumerate all'allegato I del trattato ma anche altre attività. Gli altri settori sensibili (siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, agricoltura, pesca, trasporti e industria carboniera) non sono espressamente esclusi. In casi eccezionali (su decisione del ministro competente) gli aiuti possono essere concessi anche a favore di imprese il cui fatturato e numero di dipendenti superano i massimali indicati nella disciplina per le PMI.

### 2.3. Durata

(11) Il regime del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese è entrato in vigore a tempo indeterminato il 20 luglio 1993 e il 16 gennaio 1996 è stato sostituito da un nuovo regime di aiuti relativo al programma di prestiti per le piccole e medie imprese del Land Turingia.

### 2.4. Obiettivi

(12) Il regime in oggetto è destinato alle imprese che non dispongono di garanzie bancarie sufficienti e non sono in grado di pagare i tassi di interesse elevati richiesti per i prestiti a breve termine e propone loro prestiti a tasso agevolato per il finanziamento del loro capitale circolante. A norma del suo punto 1 («obiettivo degli aiuti») «il regime mira ad aiutare le piccole e medie imprese al momento della loro costituzione o del loro consolidamento, in particolare per salvaguardare l'impresa e i posti di lavoro».

(13) Gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato che la Thüringer Aufbaubank versa ai beneficiari tramite la loro banca abituale (Hausbank) che si assume il rischio in via principale. La banca abituale del beneficiario può fruire di una garanzia per il 60 % dell'importo del prestito; il regime non prevede il versamento di alcun premio per la garanzia. La Thüringer Aufbaubank e la banca abituale del beneficiario ricevono un compenso unico per la gestione della pratica pari allo 0,1 % dell'importo del prestito.

(14) È esclusa una rinegoziazione delle scadenze del debito a spese della Thüringer Aufbaubank.

(15) I prestiti vengono concessi ad un tasso di interesse compreso tra il 5 % e l'8 % per un periodo di tre anni prorogabile. Il ministro competente del Land può autorizzare altre modalità.

### 2.5. Intensità

(16) Il punto 5 del regime («Natura, portata ed entità dell'aiuto») fa riferimento al carattere «de minimis» del regime e alle disposizioni «de minimis» della disciplina per le PMI del 1992.

<sup>(3)</sup> GU C 203 del 17.7.1999, pag. 3.

- (17) Il regime prevede che il calcolo dell'elemento di aiuto insito nel prestito a tasso agevolato venga effettuato sulla base della differenza tra il tasso di interesse reale e il tasso di riferimento in vigore. Sebbene per il prestito non sia previsto un massimale diretto, l'aiuto che un'impresa può richiedere per la stessa finalità nell'arco di 36 mesi (ovvero l'elemento di aiuto derivante dall'abbuono di interesse) non deve superare il limite fissato dalla regola «de minimis» della disciplina per le PMI <sup>(4)</sup> del 1992. L'elemento di aiuto costituito dalla garanzia non è stato preso in considerazione.
- (18) Secondo i documenti forniti dalla Germania nel quadro del procedimento preliminare, i prestiti concessi dal 1993 al 1996 rappresentano un importo complessivo di 202 milioni di DEM su un totale di 460 prestiti, di cui una ventina all'industria alimentare. In almeno due casi (Thuro Back Südthüringer Backwaren e Bergner & Weiser GmbH) imprese che avevano ottenuto lo stesso anno o l'anno precedente aiuti a titolo di un regime autorizzato a favore di imprese in difficoltà hanno beneficiato di questi prestiti.
- (24) Nella misura in cui sono stati concessi prestiti nei settori sensibili ad imprese sane, la Commissione ha avuto dubbi quanto alla compatibilità del regime in oggetto con le disposizioni in vigore sugli aiuti a finalità regionale.
- (25) I prestiti a favore di imprese sane dei settori sensibili costituiscono aiuti al funzionamento che la Commissione ha dovuto esaminare alla luce delle disposizioni in vigore sugli aiuti a finalità regionale. In base alla pratica costante della Commissione, gli aiuti di questa natura devono rispondere in particolare ai criteri seguenti:
- a) devono esser limitati nel tempo e decrescenti;
  - b) possono essere autorizzati soltanto nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;
  - c) i settori sensibili devono essere esclusi.

## 2.6. Cumulo

- (19) Il regime in oggetto non contiene disposizioni relative al cumulo di aiuti.

## 2.7. Motivazioni per l'avvio della procedura

- (20) La Commissione ha avviato la procedura per via dell'applicazione del regime a favore di imprese operanti nei settori sensibili e di imprese in difficoltà. Per contro, non ha espresso obiezioni per quanto riguarda l'applicazione del regime a favore di imprese sane che non operano nei settori sensibili.
- (21) La Commissione ha motivato la sua decisione come segue.
- (22) Giacché dal regime in oggetto non sono esclusi i settori sensibili, la regola «de minimis» della disciplina per le PMI del 1992 è applicata in modo scorretto. Infatti in base al punto 3.2 della disciplina per le PMI, questa regola non si applica agli aiuti alle imprese operanti in settori che sono oggetto di regole speciali. Giacché il regime è stato applicato ad uno di questi settori, la Commissione ha dovuto considerarlo come un aiuto non notificato.
- (23) Per via delle specificità dei settori sensibili le misure in questione hanno costituito aiuti di Stato a favore di imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Gli aiuti hanno consentito ad imprese che solo difficilmente avevano accesso al mercato dei capitali di contrarre prestiti ai fini del finanziamento del loro capitale circolante a condizioni preferenziali e di mantenere le loro attività o persino di estenderle. Pertanto secondo la Commissione le misure erano in grado di compromettere la concorrenza.
- (26) Nella decisione di apertura della procedura, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il regime non prevedeva il carattere decrescente degli aiuti e che i settori sensibili non erano esclusi.
- (27) Dalle informazioni fornite dalla Germania è emerso che in almeno due casi il regime in oggetto era andato a beneficio di imprese in difficoltà secondo la definizione di tali imprese contenuta negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994, in appresso «orientamenti del 1994» <sup>(5)</sup>. Il dispositivo del regime non prevede l'esclusione delle imprese in difficoltà. Pertanto la Commissione ne ha dedotto che il regime si applica anche alle imprese in difficoltà.
- (28) I prestiti a tasso agevolato corredati della garanzia della Thüringer Aufbaubank e concessi a favore di imprese in difficoltà potevano superare il massimale «de-minimis». Al momento del calcolo del massimale, l'elemento di aiuto costituito dalla garanzia e le difficoltà particolari delle imprese beneficiarie avrebbero dovuto essere prese in considerazione. In effetti l'elemento di aiuto costituito dalla garanzia deve riflettere il rischio particolare che un'impresa in difficoltà presenta e può raggiungere l'importo totale del prestito garantito.
- (29) Di conseguenza l'applicazione del regime in oggetto ad imprese in difficoltà rispecchiava la presa in considerazione insufficiente delle disposizioni de minimis, salvo quando il totale del prestito e degli altri aiuti che dovevano essere presi in considerazione per via delle disposizioni relative al cumulo non superavano il massimale «de minimis». Tuttavia, nella forma di applicazione all'esame, la Commissione ha dovuto considerare il programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese come un regime di aiuti non notificato.

<sup>(4)</sup> Le disposizioni in vigore all'epoca erano più rigorose di quelle esistenti nel periodo in oggetto, in quanto il massimale «de minimis» era di 50 000 ECU; cfr. GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

- (30) I prestiti hanno apportato mezzi finanziari che hanno consentito alle imprese beneficiarie di evitare di essere eliminate dal mercato. L'uscita di un'impresa dal mercato comporta l'eliminazione delle eccedenze di capacità esistenti oppure l'acquisizione da parte dei concorrenti delle quote di mercato liberate, migliorando in entrambi i casi la loro redditività. Il regime in oggetto non esclude la concessione di prestiti ad imprese che partecipano agli scambi intracomunitari. Pertanto si presume che le misure finanziarie interessate dalla procedura abbiano potuto compromettere il commercio fra gli Stati membri.
- (31) I prestiti per il rafforzamento del capitale circolante concessi dalla Thüringer Aufbaubank ad imprese in difficoltà costituivano pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e devono pertanto essere valutati alla luce degli orientamenti pertinenti.
- (32) Nella misura in cui il regime ha per oggetto il salvataggio di un'impresa in difficoltà, gli orientamenti pertinenti prevedono che, per essere compatibili, gli aiuti al salvataggio devono essere concessi o in forma di prestiti pubblici alle condizioni di mercato o in forma di garanzia statale per i crediti privati. Nel caso in esame questa condizione non è soddisfatta dato che i prestiti sono corredati da tassi d'interesse agevolati. Inoltre gli orientamenti pertinenti prevedono la notifica individuale degli aiuti alle grandi imprese e alle imprese dei settori sensibili. Il regime in oggetto, per contro, non esclude gli aiuti a favore delle grandi imprese ed è stato applicato in un settore sensibile.
- (33) Nella misura in cui il regime in oggetto aveva come obiettivo la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, la Commissione ha constatato che gli orientamenti pertinenti — confermati da ultimo dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 <sup>(6)</sup> — subordinavano la compatibilità essenzialmente al rispetto delle condizioni seguenti:
- a) presentazione e realizzazione di un piano di ristrutturazione che permetta di ristabilire la redditività a lungo termine dell'impresa;
  - b) limitazione dell'importo dell'aiuto al minimo indispensabile per raggiungere tale obiettivo;
  - c) contributo adeguato dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci;
  - d) rispetto delle norme applicabili ai settori sensibili, il che necessita la notifica dei casi individuali;
  - e) notifica individuale degli aiuti a favore delle grandi imprese;
  - f) salvo casi eccezionali e che esulano dalla responsabilità dell'impresa, divieto di concedere ripetutamente aiuti alla ristrutturazione.
- (34) Il regime in oggetto non prevede la notifica individuale degli aiuti erogati alle grandi imprese né vieta la concessione ripetuta di aiuti alla ristrutturazione.
- ### 3. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
- (35) Nelle sue osservazioni la Germania quantifica in 365 il numero dei prestiti concessi a titolo del programma per il rafforzamento del capitale circolante, per un importo totale di 81,6 milioni di EUR. Secondo la Germania la differenza rispetto alle cifre indicate nella decisione di apertura della procedura è dovuta al fatto che queste ultime comprendevano i prestiti per il rafforzamento del capitale circolante del programma di prestiti del Land Turingia del 1996 che è oggetto del procedimento C 87/98 (ex NN 137/98).
- (36) Secondo la Germania le cifre indicate nella decisione di apertura della procedura in merito alle società Thuro Back Südthüringer Backwaren e Bergner & Weiser GmbH non corrispondono alla realtà in quanto nessuna di queste due imprese ha beneficiato di un prestito per il suo capitale circolante a titolo del programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese.
- (37) La Germania sostiene che il programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese non era applicabile alle imprese in difficoltà. È vero che il regime non escludeva esplicitamente le imprese in difficoltà e che, su un totale di 365 prestiti, 3 sono stati concessi ad imprese in difficoltà, ma la sua accessibilità per le imprese in difficoltà non era stata né stabilita né prevista. Il programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese deve essere considerato congiuntamente con il programma per il consolidamento delle imprese del Land Turingia (procedura C 85/98, ex NN 106/98). A differenza del regime in oggetto, il campo di applicazione di quest'ultimo comprendeva esplicitamente le imprese in difficoltà.
- (38) Inoltre la Germania afferma che l'ampiezza del rischio proprio delle banche abituali dei beneficiari costringe tali banche a verificare accuratamente la solvibilità del debitore e a limitare il rischio di credito.
- (39) Secondo le affermazioni della Germania, il calcolo del massimale «de minimis» è stato effettuato esclusivamente a partire dall'elemento di aiuto costituito dalla differenza tra il tasso di interesse reale applicato al debitore finale e il tasso di riferimento. Al momento dell'esecuzione del programma relativo al capitale circolante l'elemento di aiuto della garanzia non è stato preso in considerazione in quanto «dal 1993 fino all'inizio del 1996 le autorità tedesche ignoravano che occorreva tenere conto dell'elemento di aiuto costituito dalla garanzia». Questa situazione è cambiata soltanto a partire dalla lettera della Commissione D/54570 dell'11 novembre 1998.

<sup>(6)</sup> GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.



- (40) Per quanto riguarda i settori sensibili, la Germania sostiene che la concessione di aiuti alle imprese dei settori sensibili era esclusa dalla menzione che figura al punto 5 del regime in oggetto che indica esplicitamente che «i prestiti [...] sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2)». Con questa menzione, secondo la Germania le disposizioni relative ai settori sensibili erano direttamente applicabili ed il sostegno di questi settori era formalmente escluso.
- (41) Sempre secondo la Germania nessun prestito è stato assegnato ad imprese dei settori sensibili di cui al punto 1.6 della disciplina per le PMI del 1992.
- (42) La Germania afferma inoltre che solo dal 1998 sono entrate in vigore le disposizioni speciali degli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli <sup>(7)</sup> del 1996 in virtù della decisione 1999/183/CE della Commissione del 20 maggio 1998 in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale <sup>(8)</sup>. Non sarebbero pertanto esistite regole speciali durante il periodo 1993-1996.
- (43) Dei 365 prestiti per il capitale circolante confermati, soltanto 5 sarebbero stati assegnati ad imprese del settore dei prodotti alimentari e voluttuari.
- (44) Secondo la Germania l'applicazione a titolo eccezionale del regime di aiuti ad imprese diverse dalle PMI ha rispettato la regola «de minimis» stabilita dalla disciplina per le PMI del 1992.
- (45) La Germania ha comunicato alla Commissione, sotto forma di tabella, l'elenco dei prestiti per il rafforzamento del capitale circolante concessi dal 1993 al 1995. Da questo elenco emerge che, sui 365 prestiti concessi, 3 hanno riguardato imprese in difficoltà. Inoltre dalla tabella emerge che soltanto 5 prestiti sono stati concessi ad imprese del settore sensibile dell'agricoltura mentre, secondo una lettera della Germania del 29 gennaio 1999, una ventina di prestiti erano stati concessi ad imprese del settore alimentare.
- (46) Dai documenti comunicati dalla Germania non risulta secondo quali criteri siano stati definiti il settore sensibile dell'agricoltura e le imprese in difficoltà.

#### 4. VALUTAZIONE DELLA MISURA

##### 4.1. Sussistenza dell'aiuto di Stato

- (47) Sebbene qualsiasi aiuto finanziario a favore di un'impresa alteri in misura più o meno rilevante le condizioni di concorrenza, non tutti gli aiuti hanno effetti sensibili sul commercio e sulla concorrenza fra gli Stati membri. A partire da questo presupposto, in base all'articolo 88,

paragrafo 3, del trattato CE vengono esclusi dall'obbligo di notifica gli aiuti che non superano un importo massimo assoluto e in qualità di aiuti «de minimis» non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

- (48) Che cosa sia da intendersi per aiuto «de minimis» secondo la Commissione è stato definito per la prima volta dalla disciplina comunitaria per le PMI del 1992 <sup>(9)</sup>. Il punto 3.2 fissa il campo di applicazione della regola «de-minimis» ad un importo pari a 50 000 ECU per impresa per ciascuna grande categoria di spese (ad esempio l'investimento, la formazione) nell'arco di un periodo di tre anni. Pertanto gli aiuti ad hoc che non superano 50 000 ECU per un determinato tipo di spese e i regimi in virtù dei quali l'importo dell'aiuto che una determinata impresa poteva ricevere per un dato tipo di spese su un periodo di tre anni era limitato a questo importo non dovevano più essere notificati a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93, paragrafo 3) del trattato CE a condizione che la concessione dell'aiuto o le modalità del regime avessero previsto espressamente la condizione che un aiuto supplementare accordato alla stessa impresa per lo stesso tipo di spesa su altre fonti di finanziamento o nel quadro di altri regimi non avesse portato l'importo totale dell'aiuto di cui beneficiava l'impresa ad un livello superiore al limite di 50 000 ECU. Il punto 3.2. precisava che la regola «de minimis» non si applicava ai settori sensibili (siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, agricoltura, pesca, trasporti e industria carboniera).
- (49) La comunicazione della Commissione del 1996 relativa agli aiuti «de minimis» <sup>(10)</sup> ha modificato la regola «de minimis» della disciplina per le PMI del 1992. L'importo massimo complessivo di aiuto «de minimis» veniva aumentato a 100 000 ECU su un arco di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto «de minimis». Questo importo comprendeva tutti i tipi di aiuti pubblici che venivano concessi come aiuto «de minimis» e non pregiudicava la possibilità che il beneficiario ricevesse altri aiuti sulla base di regimi approvati dalla Commissione.
- (50) Questa regola non si applicava ai settori coperti dal trattato CECA, alle costruzioni navali, al settore dei trasporti e agli aiuti per spese per le attività agricole o la pesca.
- (51) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») <sup>(11)</sup> ha ampliato il campo di applicazione della regola «de minimis» di cui all'articolo 1, che continua comunque a non essere applicabile agli aiuti nel settore dei trasporti e alle attività che si riferiscono a produzione, trasformazione o distribuzione delle merci elencate nell'allegato I del trattato CE. Il regolamento non viene applicato nemmeno agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, ad esempio agli

<sup>(7)</sup> GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU L 60 del 9.3.1999, pag. 61.

<sup>(9)</sup> Cfr. nota 2.

<sup>(10)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

aiuti direttamente correlati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o alle spese correnti di attività di esportazione. Infine dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

- (52) Secondo l'articolo 2 del suddetto regolamento il totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa non può superare l'importo di 100 000 EUR nell'arco di un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- (53) Poiché il regolamento (CE) n. 69/2001 è entrato in vigore soltanto il 2 febbraio 2001 mentre il periodo di validità del regime in oggetto era compreso fra il 20 luglio 1993 e il 16 gennaio 1996, sussistono dei dubbi in merito al fatto se la Commissione per la sua decisione possa applicare con effetto retroattivo il regolamento (CE) n. 69/2001 alle misure finanziarie adottate prima della sua entrata in vigore oppure se debba fare riferimento al regime «de minimis» della disciplina comunitaria per le PMI del 1992 valida nel periodo in oggetto e alla comunicazione «de minimis» della Commissione (consecutio legis).
- (54) Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione non contiene alcuna indicazione in merito alla sua applicabilità per la valutazione di aiuti concessi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia non esclude l'applicazione a casi precedenti che sono comunque soggetti al meccanismo di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 69/2001. La Commissione è giunta alla conclusione che, data la mancanza di un'altra normativa esplicita, è il regolamento (CE) n. 69/2001 che deve essere applicato agli aiuti «de minimis» concessi prima della sua entrata in vigore. Da un lato il regolamento (CE) n. 69/2001, esonerando dall'obbligo di notifica una determinata categoria di misure, rappresenta una disposizione di diritto procedurale e pertanto dovrebbe trovare immediata applicazione ai procedimenti in corso. D'altro lato, l'immediata applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 è in armonia con gli obiettivi di semplificazione procedurale e decentramento che ne stanno alla base. Soltanto per gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e di conseguenza non possono essere esentati su questa base, la Commissione farà ricorso a quelle disposizioni che erano in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Poiché il regolamento (CE) n. 69/2001 è in linea di massima più tollerante delle rispettive disposizioni «de minimis» precedenti e queste ultime vengono comunque applicate qualora l'aiuto non venga esonerato in applica-

zione del regolamento (CE) n. 69/2001, si tiene conto adeguatamente dei principi giuridici generali delle aspettative legittime e della certezza del diritto. Dal punto di vista economico la Commissione ritiene che una misura finanziaria che non possa essere classificata come «aiuto» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 attualmente in vigore in un mercato integrato, in passato non abbia potuto costituire un «aiuto» in un mercato meno integrato. Nel procedere all'esame delle misure finanziarie la Commissione si baserà sul regolamento (CE) n. 69/2001, non escludendo la possibilità di applicare quelle disposizioni che erano in vigore al momento dell'adozione delle misure, qualora queste ultime non siano esentate dal regolamento (CE) n. 69/2001.

- (55) L'avvio della procedura riguarda quindi sia il regime che i casi che non rientrano nel campo di applicazione settoriale del regolamento (CE) n. 69/2001 o di altre disposizioni «de minimis» pertinenti, ovvero i casi inclusi nel campo di applicazione settoriale del regolamento (CE) n. 69/2001 e delle precedenti normative rilevanti e in cui tramite il cumulo con altri aiuti viene però superato il massimale «de minimis» stabilito.
- (56) Gli aiuti destinati alle attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione o distribuzione delle merci elencate nell'allegato I del trattato CE sono pertanto esclusi a priori dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.
- (57) Pertanto la Commissione ritiene che tutti i prestiti per il capitale circolante concessi ad imprese del settore alimentare esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e della regola «de minimis» precedente pertinente quando abbiano per oggetto la fabbricazione di prodotti dell'allegato I del trattato CE in quanto in questo caso vanno ascritti al settore sensibile dell'agricoltura.
- (58) L'argomentazione della Germania secondo cui le disposizioni speciali degli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli del 1996 sarebbero in vigore solo dal 1998 è in questo caso irrilevante poiché tali disposizioni speciali non hanno influito sul campo di applicazione delle disposizioni «de minimis» <sup>(12)</sup>.
- (59) Secondo la Commissione il restante campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e delle altre disposizioni «de minimis» pertinenti è stato oltrepassato in quanto è stato superato il massimale stabilito dall'articolo 2 nel regolamento (CE) n. 69/2001 e nelle altre

<sup>(12)</sup> Questa disciplina comunitaria è peraltro entrata in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4). Con la decisione 1999/183/CE la Commissione ha constatato che le disposizioni nazionali sugli aiuti della Germania non sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nella misura in cui contrastano con la disciplina comunitaria e le misure utili (relativamente agli aiuti all'investimento per la trasformazione e la distribuzione di prodotti agricoli) che sono state comunicate alla Germania con lettera n. SG (95) D/13086 del 20 ottobre 1995.

disposizioni «de minimis» a causa dell'elemento di aiuto della garanzia non considerato al momento dell'erogazione del prestito per il finanziamento del capitale circolante. Il regime in oggetto non garantisce in alcun modo che il massimale «de minimis» sia stato rispettato in ogni caso, in particolare quando il regime è destinato alle imprese in difficoltà con l'elevato rischio di insolvenza che tali imprese presentano.

- (60) Secondo la Commissione i beneficiari del regime sono anche imprese in difficoltà.
- (61) Per poter distinguere un'impresa in difficoltà da un'impresa sana, la Commissione ha introdotto al punto 2.1. degli orientamenti del 1994<sup>(13)</sup> una spiegazione del concetto. Questa definizione di un'impresa in difficoltà è confermata essenzialmente dalla prassi decisionale costante della Commissione, come risulta nell'ottava relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica della concorrenza del 1979 (punti 227-229)<sup>(14)</sup>.
- (62) In base agli orientamenti del 1994 per imprese in difficoltà, concetto al quale la Commissione si riferisce in sostanza nella presente decisione, si intendono le imprese «incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato». «I sintomi tipici sono un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash-flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto. Nei casi più gravi, la società può già essere insolvente o in liquidazione».
- (63) Secondo il punto 3 («Beneficiari dell'aiuto») del dispositivo del regime, quest'ultimo è destinato alle giovani imprese, alle imprese rilevate dai loro dipendenti e alle imprese riprivatizzate, con priorità alle richieste relative a misure di consolidamento. La Commissione ritiene che questa integrazione delle imprese che necessitano di essere consolidate indica che quelle che avevano bisogno di essere risanate e rientravano nella definizione di imprese in difficoltà potevano anch'esse beneficiare di prestiti a tasso agevolato per il finanziamento del capitale circolante.
- (64) La Germania sostiene che il programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese deve essere considerato congiuntamente con il programma per il consolidamento delle imprese dello stesso Land. A differenza del regime in oggetto, il campo di applicazione di quest'ultimo comprendeva esplicitamente le imprese in difficoltà. La Germania ritiene pertanto che per valutare il contenuto del regime, non si deve considerare isolatamente il dispositivo del regime,

ma che al contrario occorre includere nell'esame anche il programma per il consolidamento e determinare il campo di applicazione del programma per il capitale circolante considerando i due regimi congiuntamente. In tal caso si constaterrebbe che il programma per il capitale circolante non era applicabile alle imprese in difficoltà.

- (65) Questa argomentazione non è convincente come prova della non applicazione del regime a imprese in difficoltà. Secondo il dispositivo il regime aveva l'obiettivo di aiutare le imprese al momento della loro creazione e del loro consolidamento, in particolare per allontanare i rischi gravanti sull'impresa e sul mantenimento del livello occupazionale. Inoltre le richieste riguardanti misure di consolidamento dovevano essere esaminate prioritariamente.
- (66) La Germania sostiene inoltre che il rischio proprio della banca abituale dell'impresa consentiva di verificare la solvibilità del debitore.
- (67) In effetti, anche se la probabilità che il beneficiario fosse effettivamente un'impresa in difficoltà è stata ridotta dal rischio residuo della banca del beneficiario, l'agevolazione di imprese in difficoltà non è in alcun modo esclusa dal dispositivo del regime. La Commissione è inoltre dell'avviso che per la banca del beneficiario, in particolare nel caso di imprese in difficoltà, potrebbe essere vantaggioso partecipare alla concessione di prestiti previsti dal regime, in quanto la concessione di prestiti per il finanziamento del capitale circolante migliora nel complesso la solvibilità dell'impresa riducendo il rischio di insolvenza per quanto riguarda i prestiti già concessi in precedenza dalla banca del beneficiario. In effetti per una banca può risultare economicamente opportuno ridurre un elevato rischio di insolvenza già in essere per vecchi prestiti mettendo a disposizione dell'impresa nuovi fondi per la sua ristrutturazione. Ciò vale in particolare nel caso in cui il rischio a ciò correlato venga in parte assunto dallo Stato.
- (68) Gli elenchi dei singoli beneficiari degli aiuti approvati o corrisposti a titolo del regime, inviati dalla Germania, dimostrano infine che sono state incentivate imprese in difficoltà. Del resto la Germania ha ammesso nelle sue osservazioni che imprese in difficoltà avevano beneficiato del programma del Land Turingia volto a rafforzare il capitale circolante delle imprese.
- (69) L'elemento di aiuto costituito dalla garanzia avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel calcolo dell'importo di aiuto dei prestiti, tenuto conto soprattutto dei rischi di insolvenza che le imprese in difficoltà presentano.

<sup>(13)</sup> Cfr. nota 5.

<sup>(14)</sup> Per quanto riguarda gli aiuti non notificati, al punto 101 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione agli Stati membri e proposta di misure utili) del 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2) viene stabilito che la Commissione controlli la compatibilità con il mercato comune di tutti gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione che vengono concessi senza approvazione della Commissione e quindi contrastano con l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sulla base degli orientamenti in vigore al momento dell'erogazione dell'aiuto. Di conseguenza la Commissione ha esaminato il regime in oggetto sulla base della prassi decisionale contenuta nell'ottava relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica della concorrenza del 1979 e sulla base degli orientamenti del 1994.



- (70) Questa valutazione non cambia anche se in una delle sue osservazioni la Germania suggerisce che nel 1993 e 1996 le autorità tedesche non erano a conoscenza del fatto che per calcolare il valore dell'aiuto si dovesse tener conto dell'elemento di aiuto correlato alla garanzia e ai particolari rischi per la concessione di prestiti alle imprese in difficoltà. La Commissione non condivide questa opinione in quanto già nel 1989 aveva inviato una lettera agli Stati membri nella quale specificava che riteneva rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE tutte le garanzie assunte dallo Stato<sup>(15)</sup>. Le autorità tedesche avrebbero dovuto per lo meno nutrire dubbi in merito al carattere di aiuto delle misure relative alla concessione di garanzie per prestiti alle imprese con problemi di solvibilità, notificando puntualmente alla Commissione le misure previste dal regime in modo che questa potesse esprimersi in proposito.
- (71) Secondo la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>(16)</sup> l'equivalente sovvenzione di una garanzia in un determinato anno si calcola:
- a) allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati;
  - b) come differenza fra l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio (probabilità di inadempimento) e i premi pagati ossia (importo garantito moltiplicato per il rischio) meno premio;
  - c) con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto.
- (72) La Commissione conferma così l'opinione sostenuta da lungo tempo per cui se al momento della decisione del prestito la probabilità di insolvenza del debitore è palesemente assai elevata, il valore dell'aiuto può raggiungere l'importo della somma effettivamente assicurata con la garanzia.
- (73) L'elemento di aiuto della garanzia può peraltro determinare un superamento del massimale «de minimis» anche per imprese sane.
- (74) Secondo la Commissione il regime del Land Turingia e i casi di applicazione sono da interpretarsi come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE qualora non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, o siano soggetti al regolamento (CE) n. 69/2001 ma superino il massimale «de minimis». Lo stesso vale per le altre disposizioni «de minimis» che erano in vigore quando fu data esecuzione alle misure.
- (75) Nella misura in cui si rivolgeva a imprese in difficoltà, il regime consentiva che le imprese beneficiarie ricevessero da una banca privata risorse finanziarie che altrimenti, a causa della loro situazione finanziaria, non avrebbero ottenuto alle normali condizioni di credito da istituti privati.
- (76) Questi mezzi finanziari consentivano all'impresa beneficiaria di rimanere sul mercato ovvero di rafforzare la sua posizione sul mercato. L'uscita di un'impresa dal mercato comporta l'eliminazione delle eccedenze di capacità esistenti oppure l'acquisizione da parte dei concorrenti delle quote di mercato liberate, migliorando in entrambi i casi la loro redditività. I prestiti per il finanziamento del capitale circolante non escludono la concessione di prestiti a imprese che fabbricano prodotti o forniscono servizi per i quali avviene uno scambio intracomunitario. Pertanto si presume che le misure finanziarie oggetto della procedura possano compromettere il commercio fra gli Stati membri.
- (77) Anche le imprese sane non avrebbero ricevuto queste risorse finanziarie alle condizioni offerte e di conseguenza con i prestiti ricevuti hanno potuto migliorare la propria posizione rispetto alla concorrenza sul mercato comune. Ciò vale in particolare per le imprese sane operanti nei settori sensibili. I mercati dei settori sensibili a livello comunitario si contraddistinguono per eccessi di capacità. L'agevolazione finanziaria di queste imprese specifiche determinata dai prestiti per il finanziamento del capitale circolante ha comportato un consolidamento della loro posizione rispetto a quella di altri concorrenti nel commercio intracomunitario e di conseguenza poteva pregiudicare gli scambi.
- (78) Pertanto il regime può falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
- (79) La Commissione giunge pertanto alla conclusione che il regime del Land Turingia e i relativi casi di applicazione siano da interpretare come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore di imprese che operano in ambito intracomunitario.
- #### 4.2. Legalità dell'aiuto
- (80) La Commissione deplora che la Germania abbia concesso gli aiuti violando l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- #### 4.3. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune qualora venga oltrepassato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 o quello del regime «de minimis» pertinente
- (81) La Commissione ha esaminato il regime partendo dal presupposto che era destinato sia alle imprese sane che alle imprese in difficoltà.

<sup>(15)</sup> Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989.

<sup>(16)</sup> GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

- (82) Quando gli aiuti sono stati concessi ad imprese in difficoltà si trattava di aiuti di accompagnamento/alla ristrutturazione o di aiuti al salvataggio ai sensi dell'ottava relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza del 1979 e degli orientamenti del 1994 <sup>(17)</sup> confermati dagli orientamenti del 1999 <sup>(18)</sup>.
- (83) Quando gli aiuti sono stati concessi ad imprese sane di settori sensibili, si tratta di aiuti al funzionamento ai sensi della comunicazione della Commissione sui regimi di aiuto a finalità regionale del 1979 <sup>(19)</sup> e della comunicazione del 1988 della Commissione in merito al metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali <sup>(20)</sup>. Queste comunicazioni sono state confermate dagli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(21)</sup> del 1998.
- (84) Di seguito viene esaminata la compatibilità del regime sulla base delle rispettive disposizioni applicabili <sup>(22)</sup>.
- (85) Nella misura in cui è prevista la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la prassi della Commissione e gli orientamenti del 1994 hanno prescritto, come condizione di compatibilità con il mercato comune, essenzialmente l'osservanza dei seguenti criteri:
- a) presentazione e realizzazione di un piano di ristrutturazione che permetta di ristabilire la redditività a lungo termine dell'impresa;
  - b) contributo adeguato dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci;
  - c) limitazione dell'ammontare dell'aiuto a quanto necessario per raggiungere questo obiettivo;
  - d) rispetto delle norme applicabili ai settori sensibili, il che necessita di norma la notifica dei casi individuali;
  - e) notifica individuale di aiuti a favore delle grandi imprese;
  - f) tranne casi eccezionali, non prevedibili e fuori dal controllo dell'impresa, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi una sola volta.
- (86) In base al regime in oggetto, la sola condizione per la concessione dei fondi era che la banca abituale richiedente partecipasse in modo appropriato, con proprie risorse, al finanziamento del capitale circolante.
- (87) Per contro il regime non prevedeva la presentazione di un piano di ristrutturazione valido che, tenuto conto del prestito per il finanziamento del capitale circolante, permettesse di ristabilire la redditività a lungo termine dell'impresa.
- (88) Il dispositivo del regime non prevede il divieto di concessione ripetuta di aiuti alla ristrutturazione e la limitazione dell'importo dell'aiuto al minimo indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Né la Germania ha indicato se si sia tenuto conto di questi criteri al momento della concessione dei prestiti.
- (89) Il regime in oggetto non prevedeva la notifica individuale degli aiuti a favore delle grandi imprese né la presa in considerazione delle regole specifiche per i settori sensibili.
- (90) La Commissione è pertanto del parere che, nella misura in cui il regime prevede aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà, questi aiuti non sono compatibili con il mercato comune.
- (91) Per quanto riguarda il salvataggio di imprese in difficoltà, la politica stabilita in questo settore prescrive come condizione di compatibilità con il mercato comune che gli aiuti al salvataggio vengano concessi sotto forma di prestiti pubblici alle condizioni del mercato o sotto forma di garanzia pubblica a copertura di prestiti di origine privata. Nel caso in esame questa condizione non è stata soddisfatta dato che i prestiti erano corredati da tassi d'interesse agevolati.
- (92) Nella misura in cui il regime ha come oggetto la concessione di aiuti al salvataggio, questi aiuti non sono compatibili con il mercato comune.
- (93) I prestiti a favore di imprese sane dei settori sensibili costituiscono aiuti al funzionamento che la Commissione ha dovuto esaminare alla luce delle disposizioni in vigore sugli aiuti a finalità regionale.

<sup>(17)</sup> Conformemente al punto 2.2 degli orientamenti del 1994 questi orientamenti sono stati applicati solo nella misura in cui non sono in contrasto con le norme specifiche per i settori sensibili. Nel periodo in discussione erano in vigore particolari norme per gli aiuti di Stato all'agricoltura, alla pesca, al settore siderurgico, alla costruzione navale e all'industria tessile e dell'abbigliamento, al settore delle fibre sintetiche, all'industria automobilistica, ai trasporti e all'industria carboniera. Per il settore dell'agricoltura era a discrezione degli Stati membri continuare ad applicare in alternativa a questi orientamenti le norme particolari della Commissione per gli aiuti di ristrutturazione e salvataggio a favore di singoli beneficiari del settore.

<sup>(18)</sup> Cfr. nota 101.

<sup>(19)</sup> GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

<sup>(20)</sup> GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

<sup>(21)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

<sup>(22)</sup> GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22 [per le definizioni la Commissione rinvia ai testi citati. La Commissione ha esaminato gli aiuti alle imprese sane alla luce della sua comunicazione del 1988 sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c), agli aiuti regionali. La valutazione non sarebbe modificata in caso di applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale del 1998].

- (94) Il Land Turingia è classificato come regione da assistere ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Le comunicazioni della Commissione sugli aiuti a finalità regionale del 1979 e del 1988 <sup>(23)</sup> prevedevano effettivamente che, tenuto conto delle particolari difficoltà di queste regioni, la Commissione poteva autorizzare eccezionalmente alcuni aiuti al funzionamento ma a talune condizioni.
- (95) Una condizione imperativa per la concessione di un aiuto al funzionamento era che l'aiuto contribuisse ad uno sviluppo economico durevole ed equilibrato e non determinasse sovraccapacità settoriali a livello comunitario onde evitare che i problemi settoriali a livello comunitario fossero più gravi delle difficoltà regionali iniziali. In questo contesto occorre un'impostazione settoriale che tenesse conto delle regole e degli orientamenti comunitari per taluni settori di attività industriale (siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile e abbigliamento) e dell'agricoltura nonché delle disposizioni relative alle imprese artigianali che trasformano prodotti agricoli. Queste regole e orientamenti comunitari si oppongono alla concessione di aiuti al funzionamento nei settori interessati.
- (96) Nella misura in cui gli aiuti costituiscono aiuti al funzionamento concessi ad imprese sane dei settori sensibili, essi non sono compatibili con il mercato comune in quanto le regole e gli orientamenti comunitari riguardanti i settori sensibili che vietano la concessione di aiuti al funzionamento ad imprese sane avrebbero dovuto essere osservati prima della concessione dell'aiuto.
- (97) La Commissione ritiene che per il caso in esame le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non siano pertinenti poiché il regime non persegue nessuno degli obiettivi ivi elencati. In effetti la Germania non ha chiesto di beneficiare di queste deroghe <sup>(24)</sup>.
- (98) La Commissione è giunta alla conclusione che, ad eccezione degli orientamenti per la valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, al regime non sono applicabili disposizioni speciali relative ad aiuti a finalità orizzontale conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto il regime non persegue alcuno di questi obiettivi speciali né la Germania ha rivendicato che ciò sia il caso.
- (99) Secondo la Commissione gli aiuti non perseguono nemmeno lo scopo di promuovere importanti progetti di comune interesse europeo o di eliminare gravi fattori di disturbo nella vita economica di uno Stato membro.

Gli aiuti non hanno nemmeno la funzione di promuovere la cultura e preservare il patrimonio culturale. La Commissione è giunta quindi alla conclusione che né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE sono applicabili al presente regime.

- (100) Alcuni casi di applicazione del presente regime sono stati possibilmente oggetto di un altro procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La presente decisione non li riguarda.

## 5. CONCLUSIONE

- (101) Il regime di aiuti è illegale. Gli aiuti che esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 o, qualora non siano riconducibili a detto regolamento, esclusi da altri regimi «de minimis» in vigore al momento di attuazione della misura sono stati concessi illegalmente.
- (102) Il regime di aiuti è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui autorizza, nella sua parte «non de minimis», aiuti al salvataggio sotto forma di prestiti agevolati, consente la concessione di aiuti alla ristrutturazione senza tenere conto delle condizioni imposte dalla pratica costante della Commissione, non impone l'obbligo di notifica individuale per i settori sensibili e non esclude gli aiuti a favore di imprese sane operanti in settori sensibili.
- (103) Di conseguenza l'applicazione del regime al di fuori dell'ambito di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 o delle altre regole «de minimis» a favore di imprese in difficoltà o riguardanti la concessione di aiuti al funzionamento a imprese in buona salute non è compatibile con il mercato comune.
- (104) Secondo la costante prassi decisionale della Commissione gli aiuti concessi illegalmente e incompatibili a norma dell'articolo 87 del trattato CE devono essere rimborsati dal beneficiario qualora non rientrino nel quadro delle disposizioni «de minimis». Questa prassi è stata confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93, del trattato CE <sup>(25)</sup>. Secondo l'articolo 14 del predetto regolamento lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. Per chiarire il numero dei casi per i quali si richiede il rimborso la Commissione ritiene che la Germania debba redigere un elenco di tutte le imprese escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001,

<sup>(23)</sup> Cfr. note 19 e 20.

<sup>(24)</sup> Per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE la Commissione rimanda alle osservazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito, cfr. sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C-156/98, Germania/Commissione (non ancora pubblicata).

<sup>(25)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il regime di prestiti volto a rafforzare il capitale circolante del Land Turingia (in appresso «il regime») prevede aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Il regime non prevede aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se i pagamenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 oppure, qualora ne siano esclusi, rientrano in quello delle disposizioni «de minimis» in vigore al momento dell'esecuzione delle misure, e, se cumulati con altri aiuti «de minimis», non superano i rispettivi massimali «de minimis» del regolamento (CE) n. 69/2001 ovvero delle precedenti disposizioni pertinenti.

Il regime non prevede aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se i pagamenti sono concessi a favore di imprese che producono merci o forniscono servizi non oggetto di scambi intracomunitari.

Nella misura in cui il regime rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli aiuti concessi sono illegali.

#### *Articolo 2*

Nella misura in cui il regime prevede aiuti a favore di imprese sane non operanti nei settori sensibili, è compatibile con il mercato comune.

#### *Articolo 3*

Nella misura in cui il regime prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà, non è compatibile con il mercato comune qualora esso rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### *Articolo 4*

Nella misura in cui prevede aiuti al funzionamento a favore di imprese operanti in settori sensibili, il regime non è compatibile con il mercato comune qualora esso rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### *Articolo 5*

La Germania adotta tutte le misure necessarie a recuperare dai beneficiari gli aiuti menzionati all'articolo 3 e all'articolo 4, che sono stati loro concessi illegalmente.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione dei beneficiari,

fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

#### *Articolo 6*

La presente decisione non riguarda i casi di applicazione del regime che sono già stati oggetto di un altro procedimento formale d'esame o di una decisione formale della Commissione. La Germania redige un elenco dei casi in questione.

#### *Articolo 7*

Nell'ambito dell'esecuzione della presente decisione la Germania redige l'elenco delle imprese che sono escluse dal campo di applicazione settoriale del regolamento (CE) n. 69/2001 o che, considerando l'elemento di aiuto della garanzia e altri aiuti «de minimis» concessi nel periodo in esame, superano il massimale previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001.

Nel quadro dell'esecuzione della presente decisione, la Germania redige l'elenco di tutte le imprese in difficoltà che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e hanno beneficiato del regime e precisa i criteri in virtù dei quali un'impresa è stata considerata in difficoltà.

In questo contesto la Germania elabora un metodo per l'identificazione dell'elemento di aiuto della garanzia.

Nell'ambito dell'esecuzione della presente decisione la Germania redige l'elenco delle imprese che hanno beneficiato del regime e non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e che producono merci o prestano servizi che non sono oggetto di scambi intracomunitari, specificando i rispettivi criteri.

#### *Articolo 8*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

#### *Articolo 9*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2003

relativa all'autorizzazione di taluni metodi alternativi da utilizzare nei test microbiologici delle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia

[notificata con il numero C(2003) 1928]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/409/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia <sup>(1)</sup> modificata dalla decisione 98/227/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato, sezione C, primo comma,

vista la decisione 95/411/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia <sup>(3)</sup> modificata dalla decisione 98/227/CE del Consiglio, in particolare l'allegato, sezione C, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nei test per l'individuazione delle salmonelle eseguiti su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia è necessario utilizzare metodi di analisi rapidi a causa della durata di conservazione limitata di questi prodotti. È quindi opportuno rendere possibile l'utilizzo di metodi alternativi più rapidi, che offrono garanzie equivalenti a quelle dei metodi autorizzati dalle decisioni 95/409/CE e 95/411/CE.
- (2) Il 19-20 giugno 2002 il comitato scientifico per le questioni veterinarie collegate alla salute pubblica ha reso pubblico un parere sui criteri di valutazione dei metodi per l'individuazione delle salmonelle. In questo parere il comitato raccomanda che la convalida dei nuovi metodi alternativi segua una procedura ufficiale, di preferenza la procedura della norma EN/ISO 16140 <sup>(4)</sup>.
- (3) Il comitato scientifico ha inoltre concluso che le procedure di convalida descritte dagli enti di normazione Association Française de Normalisation (AFNOR), Association of Official Analytical Chemists (AOAC), European Committee for Standardisation (CEN), International Organization for Standardization (ISO) e Nordic System

for Validation of Alternative Microbiological Method (NorVal) sono simili in linea generale, ma differiscono nei dettagli.

- (4) È opportuno tenere conto del parere del comitato scientifico.
- (5) La norma EN/ISO 16140 è stata adottata nel 2002 e l'esperienza acquisita con la sua applicazione è ancora scarsa. È quindi necessario permettere provvisoriamente l'utilizzo di metodi convalidati secondo procedure di convalida simili a quella descritta nella norma EN/ISO 16140. Questa possibilità deve essere esaminata e le disposizioni pertinenti rivedute, se necessario.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'utilizzo dei seguenti metodi di analisi alternativi è autorizzato nei test microbiologici di cui alle decisioni 95/409/CE e 95/411/CE:

- i metodi convalidati secondo le ultime edizioni della norma ISO 6579 <sup>(5)</sup> o il metodo n. 71 del comitato nordico per le analisi alimentari (NMKL — Nordic Committee on Food Analyses) <sup>(6)</sup> e certificati da una terza parte in conformità al protocollo stabilito nell'ultima edizione della norma EN/ISO 16140,
- in attesa di acquisire esperienze con l'applicazione della norma EN/ISO 16140, i metodi che sono stati convalidati in base ai metodi di analisi di cui sopra e provvisti della certificazione che forniscono garanzie equivalenti in conformità ai protocolli descritti dai seguenti enti: Association Française de Normalisation (AFNOR), Nordic System for Validation of Alternative Microbiological Method (NordVal) o Association of Official Analytical Chemists (AOAC).

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 29.

<sup>(4)</sup> EN/ISO 16140:2003, microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Protocollo della convalida di metodi alternativi.

<sup>(5)</sup> ISO 6579:2002, microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione delle salmonelle.

<sup>(6)</sup> NMKL metodo n. 71,5. Ed. 1999; l'individuazione di salmonelle negli alimenti.

La convalida di questi metodi alternativi comporta l'utilizzo di campioni di carne negli studi di convalida.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 2*

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

La presente decisione sarà riveduta entro 2 anni dalla sua adozione per tenere conto dell'esperienza acquisita e dei progressi effettuati nella convalida dei metodi microbiologici alternativi.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**STRATEGIA COMUNE 2003/471/PESC DEL CONSIGLIO EUROPEO  
del 20 giugno 2003  
che modifica la strategia comune 1999/414/PESC sulla Russia per prorogarne il periodo di applica-  
zione**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la raccomandazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia <sup>(1)</sup> scade il 24 giugno 2003.
- (2) Si ritiene necessario modificare tale strategia comune al fine di prorogarne il periodo di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE STRATEGIA COMUNE:

*Articolo unico*

Nella parte IV della strategia comune 1999/414/PESC il primo punto intitolato «DURATA» è sostituito dal seguente:

«La presente strategia comune si applica fino al 24 giugno 2004. Essa può essere prorogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccomandazione del Consiglio.»

La presente strategia comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Tessalonica, addì 20 giugno 2003.

*Per il Consiglio europeo*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 24.6.1999, pag. 1.

## AZIONE COMUNE 2003/472/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2003

## sul proseguimento del programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia <sup>(1)</sup>, adottata dal Consiglio europeo il 4 giugno 1999, modificata dalla strategia comune 2003/471/PESC dell'Unione europea sulla Russia per prorogarne il periodo di applicazione, adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2003 <sup>(2)</sup>, che tra l'altro ha espresso l'impegno dell'Unione europea per la promozione del disarmo e la riduzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa, il sostegno al controllo degli armamenti, l'attuazione degli accordi esistenti e il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra <sup>(3)</sup>, promuove tra l'altro una maggiore convergenza delle rispettive posizioni su questioni internazionali di comune interesse al fine di aumentare la stabilità e la sicurezza.
- (2) Il 25 e 26 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, i leader delle nazioni del G8 hanno avviato l'iniziativa relativa al partenariato globale contro la diffusione delle armi e materiali di distruzione di massa, nell'ambito della quale sosterranno progetti di cooperazione specifici, inizialmente nella Federazione russa, al fine di affrontare i problemi concernenti la non proliferazione, il disarmo, la lotta al terrorismo e la sicurezza nucleare.
- (3) L'Unione europea sostiene la finalità e i principi dell'iniziativa del G8 relativa al partenariato globale e continua a promuovere nella Federazione russa attività cooperative di riduzione della minaccia e lo smantellamento sicuro delle risorse collegate alle armi di distruzione di massa.
- (4) Le attività dell'Unione europea sarebbero svolte in parallelo con quelle svolte dalla Comunità europea nonché, a livello bilaterale e multilaterale, dagli Stati membri.
- (5) Tutte queste attività dovrebbero essere coordinate quanto più possibile, in modo da evitare inutili doppi.
- (6) Le attività dell'Unione europea possono essere intraprese anche in cooperazione con altri paesi.
- (7) La Commissione ha accettato l'incarico di svolgere taluni compiti necessari per l'attuazione della presente azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

## Articolo 1

1. Il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa (in seguito denominato «il programma»), istituito dall'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che istituisce il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo sulla federazione russa <sup>(4)</sup>, è proseguito.

2. Il programma mira a sostenere la Federazione russa nei suoi sforzi volti al controllo degli armamenti, al disarmo e alla non proliferazione e, a tal fine:

- a cooperare con la Federazione russa nel suo perseguimento di uno smantellamento e/o riconversione, sicuri e rispettosi dell'ambiente, delle infrastrutture e delle apparecchiature connesse con le armi di distruzione di massa,
- a fornire un quadro giuridico e operativo per il potenziamento del ruolo dell'Unione europea nelle attività cooperative di riduzione della minaccia nella Federazione russa, attraverso una cooperazione orientata ai progetti,
- a promuovere l'opportuno coordinamento di programmi e progetti in questo settore a livello di Comunità, di Stati membri e internazionale.

## Articolo 2

1. Il Consiglio decide, in base a una raccomandazione di uno Stato membro e/o della Commissione, quali nuovi progetti di disarmo e non proliferazione debbano essere finanziati dal programma.

2. I nuovi progetti da adottare a titolo del programma devono riguardare i settori chimico, nucleare o biologico o controlli delle esportazioni.

## Articolo 3

1. Il Consiglio incarica la Commissione, per la durata del programma e fatto salvo l'articolo 5, della preparazione dei progetti da approvare e della sorveglianza della loro corretta realizzazione. La Commissione riferisce periodicamente e in funzione delle necessità al Consiglio, sotto l'autorità della presidenza e assistita dal segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la PESC.

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 24.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 11.



2. La Commissione è assistita da un'unità di esperti, compreso un gruppo di assistenza ai progetti a Mosca. Il numero dei membri di questa unità e la definizione dei loro compiti sono stabiliti nel mandato figurante nell'allegato.

3. La Commissione continua a disporre di un gruppo di assistenza ai progetti a Mosca, al fine di:

- agire in stretto coordinamento con il personale addetto ai progetti finanziati dalla Comunità,
- realizzare, ove occorra, studi di fattibilità,
- mantenere i collegamenti con le autorità locali e con i rappresentanti degli altri paesi partecipanti,
- negoziare con le autorità locali gli accordi necessari per l'attuazione del programma,
- controllare la spesa dei fondi impegnati per l'attuazione del programma.

#### Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario volto a coprire i costi amministrativi dell'unità di esperti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è pari a 680 000 EUR.

2. La gestione della spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle regole della Comunità che si applicano alle questioni di bilancio.

3. L'Unione europea finanzia le infrastrutture e la spesa corrente del programma.

4. Il Consiglio e la Commissione garantiscono un appropriato coordinamento tra il programma, l'assistenza comunitaria, nonché l'assistenza bilaterale e multilaterale fornita dagli Stati membri. In tale contesto il Consiglio rileva che la Commissione intende indirizzare la sua azione alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso attraverso misure comunitarie appropriate.

5. L'attuazione della presente azione comune è oggetto di consultazioni bilaterali con la Federazione russa e altri partner nel quadro delle attuali riunioni di dialogo politico.

#### Articolo 5

1. Il Consiglio riesamina periodicamente le iniziative intraprese a titolo del programma. Detto riesame valuta anche le capacità russe di assorbire e sfruttare una maggiore assistenza.

2. Verifiche e valutazioni indipendenti sono effettuate periodicamente, in base ai progressi conseguiti dal programma.

3. Il Consiglio può sospendere il programma se la Federazione russa:

- non collabora pienamente all'attuazione del programma,
- non consente all'Unione europea controlli e/o verifiche e valutazioni periodiche esterne al riguardo.

#### Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade alla data di scadenza della strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia.

#### Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

## ALLEGATO

**Mandato dell'unità di esperti ai sensi del programma di cooperazione dell'UE per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa**

Nel quadro dell'azione comune 1999/878/PESC la Commissione è stata incaricata di istituire un'unità di esperti a titolo del programma di cooperazione per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa. Detta azione comune è stata integrata da due decisioni di attuazione (2001/493/PESC, del 25 giugno 2001, che definisce i progetti aggiuntivi e 2002/381/PESC, del 21 maggio 2002, che fornisce un bilancio addizionale per l'unità di esperti).

Alcune attività dei progetti decise nel 1999 e nel 2001 non hanno potuto essere portate a termine entro la data di scadenza dell'azione comune 1999/878/PESC e si prevede che le decisioni sui nuovi progetti siano adottate in virtù della presente azione comune. Ciò richiede la proroga del mandato dell'unità di esperti.

L'unità di esperti comprende una sezione di coordinamento delle politiche e dei progetti presso la Commissione a Bruxelles e un gruppo di assistenza ai progetti di stanza a Mosca, il quale riferirà alla sezione di coordinamento delle politiche e dei progetti di Bruxelles. Quest'ultima è composta di due esperti dell'UE e di un caposezione distaccato dalla Commissione. La sezione, a livello amministrativo, è gestita da un segretario e da un assistente amministrativo. Il gruppo di assistenza ai progetti di stanza a Mosca comprende un esperto dell'UE e una segretaria locale.

Il caposezione assume la responsabilità globale dell'applicazione dell'azione comune e mantiene relazioni strette con la presidenza del Consiglio dell'UE, gli Stati membri e il segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la PESC.

Le mansioni connesse con il coordinamento e lo sviluppo delle politiche e dei progetti comprendono tra l'altro i seguenti elementi:

- sostenere il coordinamento dei programmi relativi alla non proliferazione e al disarmo nella Federazione russa a livello comunitario, degli Stati membri e a livello più ampio,
- creare una banca dati dei progetti finanziati dall'UE, dalla Comunità e dagli Stati membri,
- creare e tenere aggiornata una banca dati relativa agli esperti dell'UE suddivisi per settori tematici,
- istituire una rete dei punti di contatto degli Stati membri, a complemento dei competenti gruppi del Consiglio, per l'attuazione dell'azione comune e delle attività ad essa connesse,
- preparare e presentare periodicamente relazioni,
- fungere da punto di contatto per le iniziative internazionali,
- mantenere i collegamenti con le autorità del paese destinatario e i rappresentanti ufficiali di altri paesi partecipanti non aderenti all'UE,
- organizzare, individualmente o congiuntamente, conferenze nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione per la non proliferazione e il disarmo (NDCI).

Le mansioni settoriali comprendono tra l'altro i seguenti punti:

- elaborare relazioni settoriali globali,
  - fornire un'analisi approfondita sui problemi settoriali fondamentali,
  - se del caso, elaborare e attuare studi limitati di fattibilità,
  - individuare i progetti per rispondere ai problemi fondamentali,
  - elaborare i progetti da presentare al Consiglio per un eventuale futuro finanziamento nell'ambito di misure di attuazione della presente azione comune,
  - mettere a punto e coordinare l'attuazione dei progetti finanziati a titolo della presente azione comune e dell'azione comune 1999/878/PESC, anche mediante decisioni di attuazione delle azioni comuni, in stretta collaborazione, ove opportuno, con gli Stati membri che ospitano i progetti,
  - garantire una stretta collaborazione con il personale addetto ai progetti finanziati dall'UE.
-

**AZIONE COMUNE 2003/473/PESC DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2003****relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/  
Ossezia meridionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2001, il Consiglio ha espresso la volontà di svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale e di adoperarsi per individuare altri modi per sostenere gli sforzi volti a prevenire e risolvere i conflitti nella regione, in particolare mediante un rafforzamento della cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
- (2) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/759/PESC <sup>(1)</sup>, relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.
- (3) Il contributo dell'Unione europea nel quadro di tale azione comune alla missione dell'OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per le parti georgiana e dell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE e di agevolare le riunioni della Commissione congiunta di controllo (JCC) e del gruppo di esperti, che costituiscono i principali strumenti del processo di risoluzione del conflitto.
- (4) L'Unione europea ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l'efficacia del suo ruolo nonché di quello dell'OSCE nella risoluzione del conflitto.
- (5) L'OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'Unione europea, e quest'ultima ha deciso di continuare a offrire assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto.
- (6) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente azione comune.
- (7) La Commissione garantirà un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. L'Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 30.10.2001, pag. 4.

2. A tale fine, l'Unione europea fornisce un contributo all'OSCE allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e del gruppo di esperti, nonché di provvedere all'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e alla pubblicazione di un bollettino d'informazione della JCC.

*Articolo 2*

1. L'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all'organizzazione di non meno di due riunioni sia della JCC che del gruppo di esperti entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell'OSCE in Georgia. La Georgia e l'Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.

2. Il Consiglio incarica la Commissione di attuare la presente azione comune, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell'OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull'utilizzazione del contributo dell'Unione europea, che assume la forma di una sovvenzione.

3. La Missione dell'OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e della pubblicazione del bollettino d'informazione della JCC. L'accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell'OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell'Unione europea al progetto.

4. La Commissione, mediante la sua delegazione a Tbilisi, resta in stretto collegamento con la missione dell'OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare i progressi realizzati, allo scopo di garantire il successo dell'azione, nonché la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

5. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto l'autorità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, riguardo all'attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell'OSCE in Georgia elaborerà nel quadro delle sue relazioni contrattuali con la Commissione, come previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

*Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 160 000 EUR.

2. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.

*Articolo 4*

1. La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Essa ha termine il 30 giugno 2004.

2. La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore.

*Articolo 5*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. PAPANDREOU

---